

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

245^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1981

(Notturna)

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente MORLINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 » (292-bis) (Stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1980 — dell'articolo 40 del testo proposto dalla 5^a Commissione permanente per il disegno di legge n. 292);

« Norme integrative della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (946), d'iniziativa del senatore Ferrara Maurizio e di altri senatori;

« Norme sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società e di modifica della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (1093), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per l'attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi e alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garan-

zie per la utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo » (1133), d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia.

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici »:

PRESIDENTE	Pag. 13299 e <i>passim</i>
ANDERLINI (Sin. Ind.)	13314
BARSACCHI (PSI)	13344
BONIFACIO (DC), relatore	13301 e <i>passim</i>
FERRARA Maurizio (PCI)	13348
GUALTIERI (PRI)	13343
MAFFIOLETTI (PCI)	13307 e <i>passim</i>
MALAGODI (Misto-PLI)	13343
MARCHIO (MSI-DN)	13314, 13347
MURMURA (DC)	13354
PARRINO (PSDI)	13346
RADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	13301 e <i>passim</i>
ROMANÒ (Sin. Ind.)	13344
SAPORITO (DC)	13313, 13316, 13317
SPADACCIA (Misto-PR)	13296
STANZANI GHEBINI (Misto-PR)	13293 e <i>passim</i>
TRIGLIA (DC)	13314

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1981 13356

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna dell'11 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195** » (292-bis) (*Stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1980 — dell'articolo 40 del testo proposto dalla 5ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 292*);

« **Norme integrative della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici** » (946), d'iniziativa del senatore Ferrara Maurizio e di altri senatori;

« **Norme sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società e di modifica della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici** » (1093), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« **Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per la attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi e alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzie per la utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo** » (1133), d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 » (*Stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1980 — dell'articolo 40 del testo proposto dalla 5ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 292*); « Norme integrative della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici », di iniziativa del senatore Ferrara Maurizio e di altri senatori; « Norme sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società e di modifica della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici », d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori, e « Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per l'attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi e alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzie per la utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo », d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia.

Dopo l'articolo 5 sono stati presentati alcuni articoli aggiuntivi con gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3, Tit. III. 1, 5.0.4, 5.0.7, 5.0.5, 5.0.6 e Tit. IV. 1. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Art. ...

« A titolo di concorso nelle spese per il proprio funzionamento i Gruppi parlamen-

tari hanno diritto a contributi finanziari per la somma annua complessiva di lire 4.500 milioni. La predetta somma è iscritta per lire 1.500 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 3.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

Il 25 per cento di tali somme è erogato in parti uguali tra tutti i Gruppi parlamentari; il residuo 75 per cento è ripartito tra i Gruppi stessi in proporzione alla consistenza numerica di ciascuno.

La presidenza dei Gruppi misti è tenuta a ripartire in proporzione tra le componenti politiche dei Gruppi stessi una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi del comma precedente del presente articolo ».

5.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Al fine di assicurare ai singoli membri del Parlamento, indipendentemente da quanto stabilito nel precedente articolo per il funzionamento dei Gruppi parlamentari, più adeguate risorse e mezzi conoscitivi ed operativi atti a favorire l'espletamento del compito a ciascuno di essi spettante in quanto legislatori, viene costituito un fondo di lire 9 mila milioni da reintegrare ogni anno, amministrato da un comitato nel quale siano rappresentati pariteticamente tutti i Gruppi parlamentari e le componenti dei Gruppi misti.

La somma necessaria per il fondo e la sua reintegrazione è iscritta nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica.

Il fondo ha una propria amministrazione autonoma e sede presso il Senato. Una somma non superiore al 3 per cento del fondo è destinata annualmente alle spese necessarie per l'amministrazione e il funzionamento, che saranno regolati da norme

emanate dai Presidenti delle due Camere su proposta del comitato.

Il fondo dovrà in particolare consentire il finanziamento dei progetti di studio e di ricerca attinenti all'attività legislativa dei parlamentari da affidarsi a istituti, enti e organizzazioni nazionali ed estere o anche a singoli esperti su richiesta di almeno dieci parlamentari, indipendentemente dalla Camera e dal Gruppo politico di appartenenza. Il fondo può anche intervenire *in toto* o in parte a supporto di altre iniziative o servizi dei quali i Presidenti delle due Camere e il comitato riconoscano l'utilità ad esclusivo favore e interesse dell'attività dei singoli parlamentari ».

5.0.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Inserire il seguente titolo (comprendente gli articoli 5-ter e 5-quater):**

Titolo III

« CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DEI GRUPPI E ALL'ATTIVITA' DEI PARLAMENTARI. »

Tit. III. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamenti nn. 5.0.2 e 5.0.3.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

« Al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche che, avendo presentato con proprio contrassegno liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati, abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi, l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri, tempi e modalità stabiliti nel presente articolo. A tal fine la Concessio-

naria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva:

fino ad un massimo di 10 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima e sulla seconda rete televisiva al termine dell'edizione di maggiore ascolto del telegiornale per interventi o comunicazioni; ciascun partito e formazione politica che ne ha diritto può intervenire ogni giorno per un tempo di 5 o 10 minuti su ciascuna delle due reti, ma nel complesso per non più di 40 minuti nell'arco di un mese e per non più di 200 minuti nel corso dell'anno, di cui 100 sulla prima rete e 100 sulla seconda;

due cicli all'anno di "Tribuna politica", in ciascuno dei quali, ad ogni soggetto che ne ha diritto, sono attribuiti 100 minuti, di cui 50 minuti per una conferenza stampa alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva e almeno 30 minuti per confronti diretti;

15 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte, per trasmissioni autogestite.

Per l'utilizzazione dei tempi di cui al primo alinea del comma precedente vale il criterio della priorità della domanda da inoltrare non prima di sette giorni dalla data richiesta per la messa in onda; per l'utilizzazione dei tempi di cui al secondo alinea vale il criterio del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione dei soggetti che ne hanno diritto; per l'utilizzazione dei tempi di cui al terzo alinea vale il criterio della rotazione. Le trasmissioni in oggetto vengono sospese in occasione di elezioni che impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, per la durata del periodo di propaganda stabilito per legge. Le trasmissioni di cui al secondo alinea del comma precedente sono altresì sospese durante i periodi di crisi di Governo. Al loro posto vengono trasmesse:

una tavola rotonda di 60 minuti una volta alla settimana alle ore 20,40 alterna-

tivamente sulla prima e sulla seconda rete televisiva;

la registrazione integrale delle dichiarazioni di voto e della replica del Governo in occasione del voto di fiducia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'utilizzazione dei tempi e le modalità delle trasmissioni di cui al primo comma e al primo alinea del secondo comma del presente articolo sono regolate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le trasmissioni di cui al secondo alinea del secondo comma del presente articolo sono a cura dei servizi parlamentari della Concessionaria del servizio pubblico.

Le parole: "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", del terzo alinea del primo comma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogate ».

5. 0. 4. SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento
5. 0. 4, *inserire il seguente:*

Art. ...

« Ciascuno dei partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ha diritto a 30 minuti per una trasmissione autogestita ogni due settimane sulla prima rete televisiva dopo l'edizione della notte del telegiornale, ma comunque con inizio non oltre le ore 23,30.

Le trasmissioni di cui al comma precedente vengono messe in onda tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì e sono disciplinate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi secondo il criterio della rotazione dei soggetti che ne hanno diritto ».

5. 0. 7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Art. ...

« Al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, lo Stato assicura al comitato promotore della richie-

sta di *referendum* di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione che abbia già raccolto firme da parte di almeno 100.000 elettori, come attestato da ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* di cui agli ultimi tre commi del presente articolo, l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti nel presente articolo. A tal fine la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel periodo precedente al deposito di cui all'articolo 9 o all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, riserva:

60 minuti da utilizzarsi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per due trasmissioni autogestite di 30 minuti ciascuna alle ore 20,40 una sulla prima e una sulla seconda rete televisiva;

15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al primo alinea del primo comma dell'articolo precedente, in quanto applicabile.

Sulla base dell'ordinanza di cui agli ultimi tre commi del presente articolo, il comitato promotore rivolge la domanda per la messa in onda delle due trasmissioni di cui al primo alinea del presente articolo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Se richiesto dal comitato promotore, tra la data di detta domanda e quella di messa in onda della prima delle due trasmissioni non possono intercorrere più di cinque giorni.

Nel caso in cui contemporaneamente più comitati promotori abbiano acquisito il diritto di cui al comma precedente, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva a tutti i comitati promotori, per ciascun mese, complessivamente non più di 60 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al primo alinea del precedente comma e non più di 30 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al secondo alinea del precedente comma. La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi disciplina l'utilizzo di tali tempi secondo criteri di pariteticità.

La verifica che la richiesta di *referendum* sia stata sottoscritta da almeno 100.000 elettori conformemente a quanto previsto dagli

articoli 7, 8 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è effettuata, su richiesta del comitato promotore, dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 12 della citata legge n. 352.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione dei fogli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta della verifica di cui al comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 9 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352. L'Ufficio centrale per il *referendum* attesta il risultato della verifica con ordinanza entro il termine di sette giorni dal deposito di cui al presente comma.

Al fine della pronuncia di legittimità della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 12 o all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio per il *referendum* computa anche le firme contenute nei fogli e corredate dei certificati elettorali dei sottoscrittori depositati ai sensi del precedente comma, qualora lo richiedano i promotori di cui all'articolo 9 o all'articolo 28 della citata legge n. 352.

A ciascuno dei comitati promotori che abbiano già acquisito il diritto di cui al primo comma del presente articolo e a ciascuno dei promotori delle richieste di *referendum* di cui agli articoli 6, 10 e 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che abbiano già effettuato il deposito della richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, nel periodo intercorrente tra la data di detto deposito e quella di emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 13 o all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al secondo alinea del primo comma del presente articolo.

Qualora l'ordinanza di cui al comma precedente dichiari la legittimità della richiesta di *referendum*, a ciascuno dei promotori la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva altresì, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione di detta ordinanza, per quanto riguarda le richieste di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione, e nel periodo intercor-

rente tra la data di emanazione dell'ordinanza medesima e il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda le richieste di *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, 30 minuti da utilizzarsi per una trasmissione autogestita alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva in un giorno feriale, dal lunedì al venerdì, e 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al secondo alinea del primo comma del presente articolo.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo ».

5.0.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« Al fine di dare più ampie garanzie al diritto all'informazione del cittadino lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere, nel Parlamento europeo, nei consigli regionali, provinciali e in quelli dei comuni con più di 30.000 abitanti o che, pur avendo una popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e che non siano compresi fra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 5-*quinquies** nonchè ai promotori di richieste di *referendum* e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 123 e 132 della Costituzione e agli statuti e leggi regionali, l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti nel presente articolo. A tal fine la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva spazi sulle reti televisive e radiofoniche secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

5.0.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamento n. 5.0.4.

*Inserire il seguente titolo (comprendente gli articoli da 5-quinquies a 5-septies):**

Titolo IV

« DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO DA PARTE DEI PARTITI E DELLE FORMAZIONI POLITICHE, NONCHÈ DEI PROMOTORI DI RICHIESTE DI *REFERENDUM* E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AGLI ARTICOLI 71, 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE ».

Tit. IV. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamenti da 5.0.4 a 5.0.6.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Illustro gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e Tit. III. 1. Si tratta di emendamenti che riguardano l'attività dei Gruppi parlamentari. Coerentemente a quello che abbiamo sostenuto e che risponde alle nostre convinzioni, riteniamo che i finanziamenti ai partiti — se ai partiti devono andare — debbano andarci chiaramente e non (non voglio usare termini offensivi) attraverso sotterfugi, cosa di cui credo di aver portato le prove. I soldi dovrebbero essere dati in maniera chiara, precisa, non ricorrendo all'artificio di darli ai Gruppi parlamentari con l'obbligo di darli ai partiti. Certo, l'espedito è abile perchè si può anche sostenere che i Gruppi hanno una loro discrezionalità, dato che possono trattenersi fino al 5 per cento. Ma questo è il marchingegno attraverso il quale si danno i soldi ai partiti evitando i controlli; in base alla legge, infatti, i soldi non vengono dati ai partiti ma ai Gruppi parlamentari, tanto è vero che rientrano nei bilanci delle Camere, bilanci che ovviamente risultano così notevolmente gonfiati.

Non ho potuto fare delle verifiche, ma credo che la parte delle somme che in questo modo non è più di pertinenza delle Camere.

ma dei partiti, sia più consistente della parte che invece costituisce l'effettivo bilancio delle Camere, o perlomeno non rappresenta una quota irrilevante.

Riteniamo invece che i Gruppi parlamentari debbano avere una disponibilità finanziaria e pensiamo che il contributo previsto dalla legge 195 sia assolutamente inadeguato; il nostro emendamento propone di raddoppiare la disponibilità da assegnare ai Gruppi parlamentari. Pertanto con l'emendamento 5.0.2 prevediamo di assegnare 4.500 milioni ai Gruppi parlamentari, di cui 3.000 a quelli della Camera e 1.500 a quelli del Senato; tale somma è erogata in parti uguali per il 25 per cento e viene distribuita in rapporto alla consistenza del Gruppo per il restante 75 per cento. Inoltre si precisano le modalità che riguardano i Gruppi misti.

Ma la cosa più importante, almeno a mio modesto avviso, è che tutti noi dovremmo riconoscere che oltre al problema dei Gruppi come tali esistono i problemi delle strutture dei Gruppi, della loro organizzazione; e ancora non tocchiamo il problema che riguarda il singolo parlamentare. Dobbiamo pensare soprattutto all'importanza che nel gioco democratico, nel dar vita e corpo alla Costituzione, alla nostra realtà democratica, alla nostra Repubblica, rivestono non solo i partiti ma i Gruppi parlamentari. I Gruppi parlamentari non ce li siamo inventati noi; casomai nei loro confronti alle volte, come nei confronti dei partiti, noi ci riserviamo una maggiore capacità critica, un maggior distacco, forse perchè non facciamo parte della storia, delle tradizioni di questo Parlamento. Però, dicevo, credo che ciascuno e tutti noi non possiamo e non dobbiamo non essere interessati a quella che è l'esistenza, il modo in cui vive e opera in Parlamento il singolo parlamentare. Non mi piace avvalermi di alcuni argomenti di cui potrei disporre perchè offertici anche da alcuni interventi. Guarda caso, quando si toccano, anche da altre parti politiche, questi aspetti, vengono fuori indubbiamente — a prescindere da quella che possa essere la nostra singolare opinione — degli interventi che per

qualità e onestà intellettuale certamente si distinguono da altri. Quando emergono queste condizioni, questi sintomi di disagio (ed emergono da più parti politiche, non solo certamente dalla nostra) emergono con un vigore, con una capacità di richiamare l'attenzione certamente superiore a quella che sarò capace di avere io in questa circostanza.

E quindi c'è il problema del disagio, della condizione del singolo parlamentare, di come il parlamentare in fondo è costretto e indotto a fare il suo mestiere; e nell'adoperare questa parola non c'è da parte mia certamente nulla di spregiativo. Ritengo che anche il nostro sia un lavoro; ritengo che anche noi qui, quotidianamente, ci guadagniamo il nostro pane come in fondo è sancito, precisato e chiarito anche in tal caso dalla Costituzione. Quindi è necessario che anche noi abbiamo i mezzi, la possibilità di svolgere la nostra attività in condizioni che siano migliori di quelle di cui tutti ci dogliamo. Ancora una volta non vedo perchè questa non sia la sede per affrontare un problema di questo genere. Sono sicuro che mi verrà detto che indubbiamente è un problema di cui tutti riconoscono la validità, l'importanza, eccetera, eccetera, però che non è questo il momento per affrontarlo: se ne parlerà successivamente, in occasione della discussione del bilancio del Senato e della Camera. Con tale argomento però si dimenticherebbe che la nostra proposta non riguarda solo il problema dei membri del Senato, ma congiuntamente anche quello dei membri della Camera dei deputati. Dico sinceramente che la nostra proposta è un'ipotesi, è uno sforzo che abbiamo fatto per trovare una soluzione che venga incontro ad esigenze che riteniamo siano oggettive. Saremo certamente pronti e disponibili ad accogliere al riguardo sforzi e contributi di altri che fossero capaci di suggerire a noi e a tutti delle soluzioni migliori, più adeguate. Riteniamo però che, di fronte al fatto che viene ribadito che il problema esiste senza poi fare nulla in concreto — come ancora una volta accadrà — allora è meglio portare la nostra proposta che, pur non essendo, forse, la migliore e la più

perfetta, tende indiscutibilmente ad individuare il problema e tenta di dargli una soluzione. Noi riteniamo infatti che è giusto assicurare le risorse perchè i Gruppi possano svolgere la loro attività in modo adeguato; ma indipendentemente dai Gruppi — e anche in questo caso forse sarò io un baggiano o lo saremo noi radicali — crediamo di interpretare in modo rigoroso il senso e lo spirito, la sostanza e la qualità del dettato costituzionale. La Costituzione, a nostro avviso, riconosce al parlamentare una sua precisa autonomia, una sua precisa indipendenza; come esiste l'autonomia del partito, esiste l'autonomia del parlamentare dal partito; il parlamentare ha il diritto di poter svolgere il suo lavoro indipendentemente dalle risorse e dalle possibilità che gli assicura il partito o il Gruppo, in quanto egli è rappresentante del popolo. Per questo motivo ritengo che ci sia il dovere di garantire in qualche modo questa posizione.

Devo fare alcuni rilievi: si è detto che dalle considerazioni fatte dal collega Spadaccia e più ancora da me emerge una concezione superata del partito. Non sono assolutamente d'accordo; ritengo invece che ci troviamo di fronte a problemi superati dall'incalzare dei tempi. Certamente era superata la concezione liberal-democratica, come ha detto molto bene il collega Spadaccia; così pure riteniamo che stia per essere superata (o che comunque incontri dei problemi) la concezione del partito di massa. Per questo, anzichè ricollegarci ad una concezione vecchia e superata, tentiamo di andare avanti e di prospettare a tutti i problemi di una realtà che si è modificata e nella quale devono vivere anche i partiti. Così, ad esempio, vediamo emergere i problemi dell'informazione di massa. Anche il parlamentare risente del mutare dei tempi. Se oggi il partito ha esigenze diverse, le ha anche il parlamentare il quale non può svolgere il suo mestiere senza la possibilità di accedere, a livello internazionale, agli istituti e agli organismi di ricerca, di attingere alle conoscenze specifiche. Dalla mia esperienza fatta nel mondo dell'industria mi viene la certezza che oggi

non si può più vivere chiusi in se stessi e che soprattutto il parlamentare non si può più affidare alle strutture messe a disposizione dalle Camere, dai Gruppi, dai partiti. Occorre stimolare il parlamentare perchè, riacquistando una propria autonomia, affronti i problemi del proprio mestiere anche tramite scambi tra le Camere; dovremmo consentire che, di fronte a problemi legislativi di particolare interesse, senatori e deputati si possano consorzicare, per utilizzare quel fondo che è l'oggetto di questo nostro emendamento 5.0.3. Si tratta di un fondo autonomo che, con un minimo di orgoglio (spero non corporativo), vedremmo collocato nel Senato giacchè l'idea sorge, sia pure per nostra iniziativa, nell'ambito di questa Camera. La caratteristica di questo fondo è che ogni anno esso viene ricostituito, cioè integrato di una somma pari a quella spesa nell'esercizio precedente; esso in via preminente dovrebbe servire a finanziare progetti di studio e di ricerca da affidare, anche a livello internazionale, nelle sedi più qualificate, tecnicamente, scientificamente, culturalmente più avanzate. I progetti di ricerca e di studio evidentemente devono avere come obiettivo quello di supportare, confrontare, convalidare, via via, temi legislativi in tutti i possibili settori di cui il legislatore è indotto ad interessarsi per opportunità, necessità o contingenza.

La nostra proposta prevede un fondo autonomo che ha quindi una amministrazione autonoma (una somma non superiore al 3 per cento è destinata annualmente alle spese necessarie per l'amministrazione) e il cui funzionamento deve essere regolato da norme alla cui elaborazione è chiamato a contribuire, in modo autonomo, un comitato composto su base paritetica dalle due Camere. Qui, certamente, un intervento dei Gruppi sembra abbastanza logico.

A questo punto occorre una piccola parentesi. Parlando del bilancio del Senato noi avanzammo, come altre parti politiche, alcune proposte tendenti a risolvere il problema della condizione del parlamentare. Non c'è dubbio che tale condizione investe anche aspetti organizzativi e logistici

ai quali devono provvedere le strutture. Con la nostra proposta qui abbiamo cercato di cogliere un particolare aspetto: quel particolare aspetto che può e deve essere maggiormente gestito, autonomamente, dal singolo o dai singoli parlamentari, a livello di studio, di indagine e di ricerca. Credo che possiamo darci reciproca fiducia sulla possibilità di superare il dato di parte, di Gruppo, di partito cui apparteniamo nella fase di approfondimento e di studio dei problemi legislativi, cioè nella fase che sta a monte, liberi poi di usare i risultati secondo le convinzioni di ciascuno e liberi eventualmente di separarci, ma utilizzando gli stessi elementi di ricerca, di informazione e di studio. Credo che questo sia un atto di fiducia che noi potremmo riconoscere a noi stessi. Ripeto però che più che altro abbiamo voluto segnalare in maniera concreta e propositiva un'esigenza, che ritengo sia sostanzialmente condivisa da tutti, alla quale però non mi sembra si sia stati finora capaci di andare incontro. Si tratta di una condizione di maggiore libertà che si vuole attribuire al parlamentare, non perchè non sappiamo che il parlamentare è legato ad un partito, a un Gruppo e che quindi è tenuto a rispettare anche una disciplina di gruppo, ma perchè riteniamo che non sia assurdo ma anzi necessario riconoscere al parlamentare stesso la capacità di rispettare questi legami nell'ambito del dovere che egli ha in ogni circostanza di essere rappresentante del popolo e quindi di essere autonomo e di mantenere una propria capacità critica, che è un dato prettamente e significativamente oggettivo.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Illustrerò gli emendamenti 5.0.4, 5.0.7, 5.0.5, 5.0.6 e Tit. IV.1.

Non ripeterò le motivazioni generali che ho già espresso nel precedente intervento relativo all'emendamento 5.0.1 che è stato già respinto dall'Assemblea. L'emendamento 5.0.4, infatti, è relativo alla regolamenta-

zione ordinaria dell'accesso dei partiti al servizio pubblico radiotelevisivo; non taglia fuori la Commissione di vigilanza, ma stabilisce alcune norme di carattere generale che poi la Commissione parlamentare, come è scritto nel penultimo comma dell'emendamento aggiuntivo 5.0.4, ha il dovere di realizzare con proprie norme di attuazione.

L'emendamento 5.0.7 è invece subordinato. Abbiamo ritagliato dall'intera disciplina relativa all'accesso ordinario dei partiti al servizio pubblico radiotelevisivo, che è una disciplina piuttosto complessa, un articolo che recita: « Ciascuno dei partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ha diritto a 30 minuti per una trasmissione autogestita ogni due settimane sulla prima rete televisiva dopo l'edizione della notte del telegiornale, ma comunque con inizio non oltre le ore 23,30 ».

Si tratta dunque di due articoli, l'uno subordinato all'altro, relativi all'accesso ordinario dei partiti al servizio pubblico radiotelevisivo.

L'emendamento 5.0.5 è relativo alla disciplina, nella fase di promozione, delle campagne referendarie. Rinvio al testo da noi proposto senza illustrarlo.

Infine l'emendamento 5.0.6 riguarda la disciplina di determinate campagne elettorali che abbiamo regolamentato sotto il profilo del finanziamento pubblico. Non ripeterò le argomentazioni addotte precedentemente in sede di illustrazione del primo degli emendamenti all'articolo 5, ma, richiamandomi a quelle argomentazioni generali, vorrei ora fornire all'Assemblea alcuni dati. Anche se questi dati saranno da noi pubblicati, è importante che le riflessioni meramente quantitative — farò poi alcune considerazioni di carattere qualitativo — su alcuni comportamenti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo rimangano agli atti di quest'Assemblea. In particolare è importante che restino agli atti alcuni dati relativi al comportamento riservato dal servizio pubblico radiotelevisivo, in determinate circostanze, a questo ramo del Parlamento. I primi dati che fornisco, raccolti da centri di ascolto organizzati

dai Gruppi parlamentari del Partito radicale, si riferiscono al periodo 20-26 febbraio e riguardano lo spazio radiotelevisivo dedicato al dibattito parlamentare sulla legge finanziaria ed alle prese di posizione del Governo e dei sindacati sulla quadrimestralizzazione della scala mobile per i pensionati.

Sono stati analizzati dai centri di ascolto 96 notiziari così distribuiti: 27 edizioni del GR-1, 26 edizioni del GR-2, 21 edizioni del TG-1, 20 edizioni del TG-2. In totale, tra Governo e sindacati da una parte e dibattito parlamentare dall'altro, i tempi sono risultati così distribuiti: Governo e sindacati in questa settimana, al GR-1, 36 primi e 10 secondi; al GR-2, 21 primi e 29 secondi; al TG-1, 21 primi e 30 secondi; al TG-2, 29 primi e 22 secondi, con un totale di informazione, relativa alle prese di posizione del Governo e dei sindacati sulla quadrimestralizzazione della scala mobile dei pensionati, di 1 ora, 48 primi e 31 secondi.

Le informazioni relative invece al dibattito parlamentare ad alle prese di posizione dei partiti durante il dibattito parlamentare che avveniva nell'Aula di Montecitorio è la seguente, nelle stesse edizioni dei giornali radio e dei telegiornali: GR-1, 29 primi e 46 secondi; GR-2, 14 primi e 15 secondi; TG-1, 8 primi e 37 secondi; TG-2, 12 primi e 53 secondi. Il totale dell'informazione riservata al dibattito parlamentare che si svolgeva nell'Aula di Montecitorio è di 1 ora, 5 primi e 31 secondi rispetto ai tempi dedicati al Governo e ai sindacati che erano di 1 ora, 48 primi e 31 secondi. In questa ora, 5 primi e 31 secondi c'è anche il tempo, come vedremo, riservato al Governo nella presenza del dibattito parlamentare di Montecitorio sulla legge finanziaria. La differenza è di 43 minuti a vantaggio di Governo e sindacati.

Dicevo che l'informazione ormai si sposta dal Parlamento altrove ed altrove sono gli incontri tra Governo e sindacati, le riunioni dei sindacati, le dichiarazioni di questo o quel Ministro all'interno del Governo o, in altre circostanze, i vertici della maggioranza, le interviste a singoli esponenti di partito, che si esprimono in sedi extraistituzio-

nali non su avvenimenti che riguardano l'attività parlamentare; ecco, credo che questo costituisca già un primo riscontro.

La legge finanziaria ha una trattazione complessiva di oltre 3 ore; la grande parte di questa informazione è riservata alla sede extraistituzionale, cioè non è riservata alla Assemblea di Montecitorio che la discute.

La seconda parte della ricerca si riferisce alle citazioni di partiti politici o di esponenti di partito, sempre relativamente alla legge finanziaria, nel periodo 20 febbraio-1° marzo 1981: si tratta quasi di due settimane. I notiziari presi in esame sono questa volta 135, così distribuiti: 38 edizioni del GR-1, 38 edizioni del GR-2, 30 edizioni del TG-1, 29 edizioni del TG-2. I partiti e gli esponenti politici citati risultano così distribuiti: Governo: 55 presenze al GR-1, 46 al GR-2, 31 al TG-1, 25 al TG-2; sindacati: 14 presenze rispetto alle 55 del Governo al GR-1, 9 rispetto alle 46 del Governo al GR-2, 7 rispetto a 31 al TG-1, 11 rispetto a 25 al TG-2; la DC: 26 presenze al GR-1, 12 al GR-2, 7 al TG-1, 4 al TG-2; PSI: 16 presenze al GR-1, 14 al GR-2, 4 a TG-1, 7 a TG-2; PRI, rispettivamente: 19, 14, 11, 10; PSDI: 15, 18, 6, 8; PCI: 21, 6, 6, 9. Cominciamo col PCI l'elenco dei partiti di opposizione. PLI: 8, 3, 5, 3; MSI 10, 5, 4, 2; Sinistra indipendente: 2 al solo GR-1; PDUP: 4 al solo GR-1, 2 al TG-1, niente al GR-2 e al TG-2. Radicali: 9, 6, 6, 6; SVP: 1 presenza al GR-1, nessuna sugli altri. E infine, sempre in relazione ai problemi della legge finanziaria, una presa di posizione del Quirinale che era comunque connessa ai problemi della legge finanziaria per il rinvio di due leggi per mancanza di copertura.

Tali cifre corrispondono alla seguente distribuzione tra partiti di maggioranza (DC, PSI, PRI e PSDI) e partiti di opposizione (Partito radicale, PCI, MSI, Sinistra indipendente, PDUP, incluso il PLI che nell'occasione della legge finanziaria supera il suo atteggiamento di astensione e passa ad assumere un atteggiamento di decisa opposizione col voto di sfiducia al Governo): al GR-1 il rapporto tra la maggioranza e le opposizioni è di 131 presenze contro 54; al GR-2 il rapporto fra la maggioranza e le opposizioni

è di 104 a 20; al TG-1 il rapporto tra la maggioranza e le opposizioni è di 59 a 23; al TG-2, il rapporto tra la maggioranza e le opposizioni è di 54 a 20. Questi dati quantitativi rispetto alle presenze non significano però molto, perchè ciò che è importante è il contenuto dei dati relativi a queste presenze che si esprime in termini di minuti. Infatti, se guardiamo le dichiarazioni rilasciate in occasione di queste presenze, se stralciamo non le notizie ma le dichiarazioni, il rapporto è il seguente: il Governo ha, al GR-1, 3 primi e 32 secondi, i sindacati 2 primi e 13 secondi, la DC 1 primo e 32 secondi, il PSI 2 primi e 49 secondi, il PRI 1 primo e 23 secondi, il PSDI 1 primo e 25 secondi, il PCI, maggiore dei partiti di opposizione, 2 primi e 35 secondi, il PLI scende a 17 secondi, il MSI a 23 secondi, i radicali complessivamente a 31 secondi.

Al GR-2 il PCI viene ridimensionato quasi a livello delle altre opposizioni, con qualche variante ma di poco conto. Il Governo ha 4 primi e 32 secondi, i sindacati 2 primi e 52 secondi, la DC 1 primo e 15 secondi, il PSI 35 secondi, il PRI 25 secondi, il PSDI 1 primo e 32 secondi, il PCI 50 secondi, il PLI 15 secondi, il MSI 11 secondi, i radicali 10 secondi, la Sinistra indipendente e il PDUP nulla.

Al TG-1, il Governo ha 8 primi e 11 secondi, i sindacati 3 primi e 20 secondi, la DC è compresa nel Governo per cui non compare, il PSI 11 secondi, il PRI 31 secondi, il PSDI 35 secondi, il PCI 9 secondi, il PLI 9 secondi, il MSI 21 secondi, i radicali 5 secondi (*commenti dall'estrema destra*). Siamo però al livello dei secondi, degli spiccioli, tenendo conto che il TG-1 è il telegiornale, l'organo informativo televisivo che ha (siccome il Governo era in difficoltà) censurato proprio rispetto al TG-2 e agli altri organi d'informazione radiotelevisiva la legge finanziaria.

Al TG-2, i sindacati hanno 19 secondi, la DC 3 secondi, il PSI 27 secondi, il PSDI 11 secondi. Stiamo parlando delle dichiarazioni: il TG-2 si è affidato prevalentemente alla mediazione dell'informazione giornalistica. I tempi di tali dichiarazioni risulta-

no peraltro suddivisi come segue tra partiti di maggioranza e partiti di opposizione, PLI incluso: al GR-1, il maggior rapporto tra maggioranza e opposizione è di 10 primi e 31 secondi per la prima e 4 primi e 3 secondi per le opposizioni. Al GR-2 è rispettivamente di 8 primi e 19 e di 1 primo e 26. Al TG-1 il rapporto tra maggioranza e opposizione è di 9 primi e 38 secondi contro 44 secondi riservati alle dichiarazioni di tutto l'arco dell'opposizione, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Al TG-2, maggioranza 31 secondi, opposizione 0 secondi.

Vorrei ora dare due dati relativi al Senato della Repubblica. Il primo è relativo al periodo dal 20 febbraio al 6 marzo e riguarda complessivamente 208 notiziari, di cui 58 del GR-1, 60 del GR-2, 45 del TG-1 e del TG-2. In queste quasi tre settimane, con un rapporto bassissimo rispetto al complesso dell'informazione fornita da queste edizioni, l'informazione parlamentare è la seguente (complessivamente e all'interno dell'informazione parlamentare è interessante il rapporto che c'è tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica): la Camera ha avuto sul GR-1 complessivamente, in tre settimane, 42 primi e 48 secondi di trasmissione, tenendo conto che si tratta di notiziari di molte decine di ore di trasmissione; il Senato, 19 primi e 33 secondi su tre settimane di informazione. Su 60 notiziari del GR-2, 16 primi e 54 secondi alla Camera dei deputati, 6 primi e 28 secondi al Senato. Al TG-1, 9 primi e 57 secondi alla Camera e al Senato 11 primi e 0,5 secondi. Al TG-2, 15 primi e 40 secondi alla Camera, 8 primi e 54 al Senato. Complessivamente, il rapporto fra Camera e Senato è di 1 ora, 35 primi e 19 secondi per la Camera su quattro organi di informazione e di 46 primi al Senato. Su molte decine di ore, lo spazio dedicato all'informazione parlamentare non supera o supera di poco le due ore.

Ho fatto estrapolare i dati relativi alla settimana calda della legge finanziaria alla Camera dei deputati, quando noi al Senato, dal 20 al 26, avevamo in Aula la legge sulla finanza locale che ha visto contrapposti gli schieramenti parlamentari, ha visto voti a

scrutinio segreto e andare più volte in minoranza il Governo. Nella stessa settimana, avevamo, nelle Commissioni parlamentari, importanti temi di lavoro. I dati sono i seguenti: GR-1, su 27 notiziari 29 primi e 46 secondi alla Camera, al Senato 48 secondi per l'intera settimana. Su 26 notiziari del GR-2, 14 primi e 15 secondi alla Camera, 16 secondi al Senato. Al TG-1, su 21 notiziari, 8 primi e 37 secondi alla Camera, 28 secondi al Senato. Al TG-2 su 20 notiziari, 12 primi e 53 secondi alla Camera, 15 secondi al Senato; un'ora, 5 primi e 31 secondi alla Camera e 2 minuti su tutti e quattro gli organi di informazione al Senato.

Credo che questi dati siano indicativi. C'è chi parla di monocameralismo o di bicameralismo...

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, vorrei darle un'informazione che forse potrà esserle utile e potrà risparmiare all'Assemblea il prolungarsi dell'illustrazione di questi temi.

Ieri mattina si è riunito il sottocomitato della Commissione parlamentare di vigilanza in cui, oltre ad altri rappresentanti di cui non faccio il nome, ve ne è uno del suo Gruppo che ha sollevato alcune questioni che sono all'ordine del giorno, su proposta unanime del sottocomitato, della seduta di domani mattina della Commissione stessa.

In considerazione di questo fatto, vorrei pregarla di tener conto che c'è già un'istituzione parlamentare — la Commissione di vigilanza — che si occupa di questo tema: lo spazio, i modi e i tempi che l'attività e la discussione parlamentare occupano nelle trasmissioni radiotelevisive.

Non l'ho interrotta prima perchè è nel suo diritto dare tutti questi dati, ma la pregherei adesso, se possibile, di restringere il suo intervento, tenendo conto dell'informazione che le ho dato.

SPADACCIA. La ringrazio, signor Presidente, di aver chiarito che abbiamo sollevato noi, non a caso, all'interno della Commissione di vigilanza questo problema.

PRESIDENTE. Per dire la verità, non è stato sollevato dal Gruppo radicale, ma non ha importanza.

SPADACCIA. Dato che era stato lei a dire: del mio Gruppo...

PRESIDENTE. No, non del suo Gruppo; la questione è stata sollevata dai rappresentanti di altri Gruppi.

SPADACCIA. La ringrazio anche di questa precisazione comunque ritenevo che queste questioni non potessero non riguardare anche l'Assemblea di palazzo Madama.

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare è eletta da noi.

SPADACCIA. Ma io ho portato questi dati ad illustrazione delle ragioni che hanno ispirato la presentazione del nostro emendamento in cui cerchiamo di regolamentare in qualche misura questa materia, cioè di fornire alla Commissione di vigilanza degli indirizzi da seguire. Ho voluto che questo discorso rimanesse agli atti del Senato perchè credo che, a parte l'organismo bicamerale, quando entrano in gioco i problemi dell'informazione e della pubblicità dei lavori parlamentari e dei diritti all'informazione del cittadino sull'attività legislativa che svolgiamo, la questione interessi anche questo ramo del Parlamento. Da questo punto di vista ho estrema fiducia nella Presidenza di cui lei fa parte e che in questo momento degnamente rappresenta, ne ho fiducia complessivamente (mi riferisco al collegio di Presidenza del Senato e non soltanto al Presidente Fanfani o a lei che in questo momento presiede i nostri lavori), tuttavia ho ritenuto opportuno portare qui questa documentazione e lasciarla agli atti del Senato.

Dato che uno di questi emendamenti riguarda i promotori del *referendum* potrei parlare anche di questo problema. In questo momento i promotori di *referendum* non sono appartenenti al Partito radicale, ma si

tratta di un'altra formazione politica non rappresentata in queste Camere. Creto tuttavia che il problema non muti: si tratti del Movimento per la vita, del Partito radicale o oggi di Democrazia proletaria, credo che sia indegno il comportamento di un servizio pubblico radiotelevisivo che sistematicamente non conosce alcuna informazione, alcun elemento di dibattito. Anche a noi, nel momento più difficile della raccolta delle firme, furono riservati complessivamente su tutti gli organi di informazione della RAI-TV poco più di 3 minuti.

Ma devo sottolineare un altro scandalo, parlando di *referendum*, perchè i dati che ho portato sono meramente quantitativi. Il servizio pubblico radiotelevisivo sta effettuando da mesi una campagna occulta, indiretta. Non è vero che la campagna referendaria deve ancora iniziare, è stata già aperta, con tale anticipo che ha riguardato anche alcuni *referendum*, come quello nucleare, che è stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale. Ora si stanno licenziando le cose programmate con largo anticipo.

Vi chiedo ancora pochi minuti di tempo per portare alcuni esempi. Uno riguarda quello che si è fatto sulla pena di morte in cui non figurano nè i protagonisti della campagna sulla pena di morte nè quelli per l'abolizione dell'ergastolo. Inoltre ho assistito alcuni giorni fa ad un programma, confezionato molto bene, intitolato « Quale futuro? » che prendeva le mosse dal famoso *black-out* di New York e che con un'ampia ed efficacissima documentazione cinematografica faceva poi commentare ad alcuni politologi ed esperti scienziati futurologi questo avvenimento.

FERRARA MAURIZIO. Ma non parlavamo del finanziamento dei partiti questa sera?

SPADACCIA. Sì, forse le è sfuggito, era disattento, ma io sto illustrando alcuni emendamenti.

E la prego, senatore Ferrara, di avere un attimo di pazienza perchè non credo che

queste così riguardino... (*Interruzione del senatore Maurizio Ferrara*). I dati che ho portato in quest'Aula sono i dati che colpiscono anche il suo partito. (*Interruzione del senatore Maurizio Ferrara*).

CALAMANDREI. Prevaricatore!

ARGIROFFI. Provocatore!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, il senatore Spadaccia sta illustrando un emendamento. (*Interruzione del senatore Maurizio Ferrara*). L'emendamento non è fuori tema. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Senatore Calamandrei, è inutile spazientirsi, perchè più ci spazientiamo, più andiamo avanti nei lavori.

SPADACCIA. Signor Presidente siccome è stato detto che sono fuori tema vorrei ricordare...

PRESIDENTE. La prego di considerare che le osservazioni se lei è fuori tema o non fuori tema vengono fatte dal Presidente. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

SPADACCIA. La ringrazio, signor Presidente. Avevo chiesto soltanto pochi minuti di pazienza. Non abuserò della vostra pazienza nonostante la provocazione del collega Ferrara che mi indurrebbe ad abusarne. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

In questo servizio su « Quale futuro » sono stati intervistati Vacca, Ferrarotti, l'urbanista Bruno Zevi e Massimo Teodori come esperto di storia americana. A Massimo Teodori, radicale, deputato, è stato chiesto qualcosa sul mito americano, e lui da esperto, da storico ha parlato del mito americano. Vacca ha parlato del medioevo prossimo futuro, Zevi della crisi della città moderna. Ferrarotti ha polemizzato a distanza con Vacca sul fatto se si deve parlare di medioevo o no e ha parlato della crisi sociologica della grande metropoli. Al centro di tutte queste cose futurologiche c'erano

due belle interviste — confezionate in vista del *referendum* che poi non ci sarà — di Corbellini presidente dell'Enel e di Felice Ippolito che senza contraddittorio e senza che gli altri cinque protagonisti di questo servizio fossero stati informati spiegavano la necessità della scelta nucleare. Credo che questo sia un modo di comportarsi da bari; su tutto la nostra RAI-TV si sta comportando da baro. Credo che questo alla lunga nuoccia al Parlamento che viene abrogato dall'informazione radiotelevisiva, nuoccia e travolge la funzione delle opposizioni, nuoccia e travolge la correttezza del gioco democratico che si deve basare sul rispetto di alcune essenziali regole del gioco.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O N I F A C I O , *relatore.* All'emendamento 5.0.2 sono contrario per le stesse motivazioni che ho espresso a proposito di emendamenti analoghi.

L'emendamento 5.0.3 evidenzia un problema reale. Di tale problema non ci accorgiamo solo oggi, quando i radicali hanno proposto questo emendamento. Sul problema delle strutture di supporto della funzione di parlamentare ci siamo intrattenuti a lungo in sede di approvazione del bilancio del Senato. Faccio una sola osservazione, signor Presidente: questa è davvero materia che appartiene proprio alla potestà di autoorganizzazione delle singole Camere. Basta prendere in mano la Costituzione: ci dice ciò che appartiene alla legge, ad esempio la retribuzione del parlamentare; tutto il resto rientra nell'autonomia delle singole Camere. È in quella sede che va presa in considerazione la problematica relativa all'azione di supporto per la funzione dei parlamentari.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.4, già ne ho parlato a proposito di altro emendamento; ad avviso della Commissione che io qui ribadisco siamo proprio

fuori del tema oggetto della proposta che abbiamo rassegnato al Senato.

Per l'emendamento 5.0.7, valgono le stesse considerazioni; ugualmente per il 5.0.6, signor Presidente. Sul 5.0.5, lo stesso, ribadisco che tutta la materia che riguarda i servizi radiotelevisivi è coperta dal parere che ho già espresso: trattasi di materia estranea all'oggetto del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo esprime lo stesso parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Ho chiesto la parola sul 5.0.2 e sul 5.0.3, illustrati poc'anzi dal collega Stanzani. Dopo le cose dette dal relatore Bonifacio, volevo aggiungere solo alcune considerazioni. Trovo singolare che nel momento in cui si procede al finanziamento pubblico dei partiti si ritenga estraneo alla materia il problema del finanziamento dei Gruppi parlamentari, come se questi non fossero organi dei partiti politici nella massima sede istituzionale della democrazia repubblicana, cioè nel Parlamento.

Trovo singolare il fatto che si dica che la materia appartenga agli *interna corporis* delle due Camere. Ma essendo le due Camere sovrane, niente impedisce che esse possano regolamentare materie di interesse comune, come è avvenuto per anni con le Commissioni bicamerali che il senatore Bonifacio in polemica con noi tante volte ha difeso, fino ad usare addirittura lo strumento dei decreti-legge ratificati dalle Camere. Ma quello che abbiamo qui propo-

sto ci sembra materia di interesse per i parlamentari che sono organo elettivo dei loro partiti, eletti nelle liste dei loro partiti: una fondazione di ricerca legislativa cui possono accedere Gruppi parlamentari, Commissioni parlamentari, gruppi di singoli senatori e di singoli deputati anche di diversi Gruppi, uniti tra loro nell'intento di darsi gli strumenti della ricerca legislativa. Viviamo invece in una situazione in cui si pretende di risolvere i nostri problemi attraverso l'aumento dell'indennità parlamentare (cioè monetizzando), o attraverso l'aumento delle nostre pensioni, su cui sottoscrivo pienamente quanto detto pochi giorni fa dal senatore Martinazzoli. Invece gli strumenti di supporto della nostra autonomia di legislatori, della nostra funzione di rappresentanti del popolo, anch'essa sancita dalla Costituzione, vengono quotidianamente negati e consentiamo che ce li neghino perchè siamo noi i primi a non voler riaffermare la nostra autonomia. Ebbene, se tutti, Bonifacio per primo, rivendicano il fatto che siamo qui rappresentanti dei nostri partiti, protagonisti in prima persona e non soggetti passivi di volontà esterne a queste Camere, se lo scopo dell'attività politica è in primo luogo la funzione legislativa, non dovremmo tollerare il fatto di trovarci privi di strumenti, oppure con i soli strumenti forniti dalle corporazioni, perchè la possibilità di accesso alla ricerca ci è preclusa. E non parlo della ricerca e dell'informazione generica, ma di quella che dovremmo possedere come senatori e deputati per poter responsabilmente legiferare.

Perchè un articolo di legge? Perchè evidentemente una fondazione di questo genere non tollera duplicazioni al Senato e alla Camera ma è per eccellenza uno strumento al quale possono accedere entrambi i rami del Parlamento. Questo è il motivo dello strumento legislativo, ma a voi interessava soltanto il finanziamento del partito e qualsiasi altro aspetto dell'attività politica, quello che può interessare più da vicino i cittadini deve essere tagliato fuori perchè non riguarda l'interesse dei vostri partiti.

D E Z A N . Sei disposto a triplicare il numero delle firme per i referendum?

S P A D A C C I A . Questo allora, senatore Bonifacio, è il motivo reale, non il motivo formale secondo il quale la proposta non rientrerebbe nella materia di questa legge.

Oggi mi sono mantenuto sempre su un tono molto calmo, su un tono rivolto a convincere. Però due interruzioni, una diretta a contestare perfino la legittimità dei nostri emendamenti e l'altra diretta a contestare che questi emendamenti potessero addirittura essere presentati o possano far parte di questa materia, mi hanno spinto — e ve ne chiedo scusa — a rispondere con una certa passione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.0.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento Tit. III. 1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, è conseguentemente precluso.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.7.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Do-mando di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti*).

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Credo veramente che manifestazioni di intemperanza abbiano poi un risultato negativo per tutti. Per esempio, questa dichiarazione di voto la faccio semplicemente e unicamente perchè non me la sento di passare sotto silenzio l'interruzione del compagno e amico Ferrara. Lui non può ritenere...

FERRARA MAURIZIO. Io posso interrompere.

STANZANI GHEDINI. Tu puoi interrompere, figurati, non voglio dire che non puoi interrompere, caro Ferrara, voglio dire...

PRESIDENTE. L'interruzione nella vita parlamentare è sempre ammessa.

STANZANI GHEDINI. Non stavo dicendo che non può interrompere, io dico che può interrompere finchè vuole, ma non può con l'interruzione...

MARCHIO. Puoi interrompere, ma non puoi rompere.

STANZANI GHEDINI. C'è il senatore Marchio che da alcuni giorni è veramente entrato nell'ordine di idee di divertirci.

PRESIDENTE. Lei ha chiesto la parola per dichiarazione di voto, quindi non polemizzi nè con il senatore Marchio nè con il senatore Ferrara: esprima la sua opinione.

STANZANI GHEDINI. Sto spiegando perchè faccio la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. No, lei deve dichiarare come vota, non perchè fa la dichiarazione di voto!

STANZANI GHEDINI. Sto spiegando perchè faccio la dichiarazione di voto che ovviamente è favorevole agli emendamen-

ti che ho presentato i quali, come la Presidenza ha autorevolmente, cortesemente e doverosamente sottolineato, non solo sono pienamente legittimi, ma derivano la loro legittimità chiaramente e apertamente dal progetto di legge che si sta qui discutendo e dalle modifiche che in questo caso quel progetto di legge ha avuto rispetto alla legge del 1974. Infatti in questo progetto di legge sono stati inseriti anche i servizi: cioè si riconosce che fanno parte del finanziamento ai partiti, secondo la tesi vostra, secondo la tesi della Commissione, anche i servizi. Voglio quindi capire in base a che cosa e con quali argomenti seri si può sostenere, come è stato sostenuto in comitato, come si è ribadito in Commissione, come è stato sostenuto qui in Assemblea e come ancora si ripete, non — cosa legittimissima — che non si è d'accordo, che non si ritiene di doverli inserire in questo progetto di legge, per ragioni di opportunità e di valutazione, su cui ovviamente ciascuno è libero di pensare e di credere come vuole, ma che non è lecito parlare della regolamentazione dell'accesso al servizio radiotelevisivo perchè questa materia è estranea al tema in discussione. Questo è un argomento pretestuoso. Secondo la nostra logica, i partiti hanno determinati diritti che debbono essere loro riconosciuti. Questa tesi è stata sostenuta dai compagni comunisti nel 1974. E questa tesi è volta a dare non denaro ai partiti, ma servizi. Qui siamo di fronte ad un servizio pubblico. È contestabile questo fatto? E la regolamentazione di questo servizio pubblico va attuata in maniera diversa. Non riesco a capire come possiate rifiutare di prendere atto del fatto che il servizio radiotelevisivo ha una sua importanza, e quindi una rilevanza e un valore economico. Comunque, se non si vuole mettere questo servizio a disposizione dei partiti, bisogna motivare questa scelta, non si può certo farlo attraverso l'argomento pretestuoso secondo il quale questa materia è estranea al tema che stiamo discutendo. Per questo voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.7, presentato dai senatori

Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Conseguentemente l'emendamento Tit. IV.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 6.

(Decurtazione dei contributi pubblici)

In caso di violazione dei divieti di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato il versamento dei contributi previsti nella presente legge, sino a concorrenza delle somme illegittimamente percepite.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Sopprimere l'articolo.

6.1

LA COMMISSIONE

B O N I F A C I O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , relatore. Signor Presidente, bisognerebbe accantonare l'emendamento 6.1 per discutere prima l'emendamento 7.1, trattandosi di un assestamento puramente formale: infatti l'attuale contenuto dell'articolo 6 viene trasferito come secondo comma dell'articolo 7. Quindi proporrei di passare al successivo articolo 7.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo allora l'articolo 6 con il relativo emendamento e passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

G I O V A N E T T I , segretario:

Art. 7.

(Ampliamento della sfera dei divieti di finanziamenti volontari)

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati anche indirettamente ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonchè a coloro che rivestono cariche nei partiti politici.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Sopprimere le parole: « ai raggruppamenti interni dei partiti politici ».

7.2

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire le parole: « a coloro che rivestono cariche nei partiti politici », con le altre: « ai membri degli organi deliberativi ed esecutivi nazionali e locali dei partiti politici ».

7.3

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'emendamento 7.1, sostituire le parole: « sino a concorrenza delle somme ille-

gittimamente percepite », *con le altre*: « in misura pari al triplo delle somme illegittimamente percepite ».

7. 1/1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere il seguente comma:

« Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato sino alla concorrenza delle somme illegittimamente percepite ».

7. 1 LA COMMISSIONE

All'emendamento 7. 1, dopo le parole: « in violazione », inserire le altre: « accertata con sentenza passata in giudicato ».

7. 1/2 SAPORITO, GUALTIERI, PARRINO, BARSACCHI, JANNELLI, NOCI, DI LEMBO, CODAZZI, MANENTE COMUNALE, PAVAN

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Per quanto riguarda il 7. 2, lo ritiriamo. La ragione della presentazione di questo emendamento e i motivi per i quali lo ritiriamo è che, in fin dei conti, non è che ci rifiutiamo di riconoscere l'esistenza del problema dei raggruppamenti interni o delle correnti. Questo problema esiste e quindi non è con la menzione di un fatto che esso acquista o non acquista un certo rilievo, una certa rilevanza. Tuttavia volevamo sottolineare, mettere in evidenza che questo tanto conclamato problema della moralizzazione, che troverebbe in questo disegno di legge degli strumenti per potere mettere le briglie alle correnti, è, anche questa, una questione non solo del tutto illusoria, ma secondo noi poco seria. Infatti quanto il provvedimento di legge inserisce

in proposito è del tutto inefficiente, inefficace; da un punto di vista formale e giuridico è giustamente inefficace.

Siccome il riferimento alle correnti della Democrazia cristiana è quello che più di frequente viene fatto e siccome, per le informazioni che ho avuto in sede di Commissione, queste correnti sono entità che non sono neppure menzionate nello statuto della Democrazia cristiana, quando noi parliamo di correnti parliamo di realtà che sono inesistenti. Possiamo parlare di correnti ai fini del problema, non so, per un incontro fra me e uno qualsiasi di voi: in quel momento, di fatto, si viene a costituire una corrente.

Ora si pretende, dinanzi a questa realtà che è inafferrabile, incontrollabile, di demonizzarla affermando che tutta l'immoralità della vita pubblica italiana è da attribuire alle correnti. Però le correnti sono inafferrabili, nessuno le riesce ad acchiappare e mettere con le spalle al muro. Qui invece si vuole dare all'opinione pubblica la sensazione che finalmente — ohibò! — le correnti sono state prese, messe in fila, in riga, dritte, zitte e buone, che finalmente adesso le correnti avranno a fare i conti con la legge.

Questo non è assolutamente vero perchè la Commissione è stata indotta e costretta a non poter mettere in atto l'unico strumento che in teoria poteva avere un valore che era quello della responsabilizzazione del comportamento eventualmente illecito delle correnti da parte del partito. Ma di fronte a questa enormità tutti, anche i più strenui sostenitori, si sono dovuti fermare, perchè si sarebbe arrivati all'assurdo che, mentre tutti e anche coloro che hanno proposto con maggior calore questi provvedimenti sostengono a buon diritto che non si deve dare riconoscimento giuridico ai partiti, l'unico modo per imbrigliare le correnti era di dare non riconoscimento giuridico ai partiti ma alle correnti, perchè altrimenti non si poteva avere la responsabilizzazione di chi risponde della corrente.

Quando parliamo di corrente mettiamoci in testa che parliamo di individui e quindi, quando diciamo che il male è nelle correnti, in effetti il male è negli individui che costituiscono di fatto queste correnti. Quindi l'a-

vere menzionato le correnti, cosa a cui col ritiro dell'emendamento ho dimostrato che non vogliamo opporci, è, a mio avviso, pretestuoso, indubbiamente efficace ai fini della propaganda, ma sostanzialmente incapace, sul piano della serietà, di portare un benchè minimo contributo alla moralizzazione della vita politica, come invece si vorrebbe far credere.

Se i ladri ci sono, i ladri sono uomini e allora c'è un solo modo per colpirli: metterli in galera e non prendersela con i fantasmi — come in questo caso — delle correnti. (*Interruzioni dal centro*).

Con l'emendamento 7.3, proponiamo di sostituire le parole: « a coloro che rivestono cariche nei partiti politici » con le altre: « ai membri degli organi deliberativi ed esecutivi nazionali e locali dei partiti politici ». Si tratta di un emendamento formale, che pregherei veramente il relatore di accogliere. Per quanto riguarda i partiti, i soggetti che sono oggetto della considerazione legislativa sono individuati in maniera più corretta e precisa nel modo da noi proposto. Non riesco a capire cosa significhi l'espressione « coloro che rivestono cariche nei partiti politici ». È un termine molto vago, mentre « i membri che compongono gli organi deliberativi ed esecutivi a livello nazionale e locale » individua in modo più preciso l'oggetto della considerazione legislativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.1/1, se il provvedimento deve avere una efficacia, quella cioè della restituzione, a spese del partito, del denaro recepito in contravvenzione delle norme sancite dalla legge (con un altro emendamento — non vorrei sbagliare — si dice che questa norma ha valore una volta che il procedimento è andato in giudicato, cosa che condivido), può averla solo se la penalizzazione non si limita alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, ma se consiste in un importo maggiore. Noi proponiamo il triplo, ma può essere anche il doppio. Non ci sembra significativo il fatto di imporre la restituzione pura e semplice del denaro. La questione è chiara: in caso di errore in buona fede mi sembra giusto che si restituisca l'importo corrispondente, ma se c'è il dolo (perchè solo così può

darsi luogo ad un procedimento del genere), deve esserci una penale.

BONIFACIO, *relatore*. Infatti c'è.

STANZANI GHEDINI. La penale non è costituita dalla pura e semplice restituzione della somma, ma ci deve essere un'aggiunta. Questa è la nostra convinzione.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. L'emendamento 7.1/2 si illustra da sè.

BONIFACIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 si riduce a trasferire il letterale contenuto dell'articolo 6 nell'articolo 7, come secondo comma; ciò allo scopo di dare maggiore chiarezza nella lettura della disposizione.

Con l'articolo 7 abbiamo colmato una grave lacuna della legge del 1974 perchè il corrispondente articolo 7 poneva dei precisi divieti da parte di enti pubblici e società a partecipazione statale per contributi ai partiti, alle loro articolazioni organizzative interne, ai Gruppi parlamentari. I divieti, così come esistono nell'articolo 7 — ne ho letto solo alcuni ma ve ne sono anche altri — vengono estesi ai contributi erogati ai singoli titolari di cariche elettive, a coloro che rivestono cariche nei partiti, ai raggruppamenti interni dei partiti politici.

Cosa dice l'articolo 6? Parla di effetti sanzionatori che ai partiti derivano nell'ipotesi in cui ci sia stata una violazione dei divieti previsti dal primo comma dell'articolo 7 della legge del 1974, cioè tutte le volte in cui il partito stesso o un Gruppo parlamentare o la sua organizzazione interna abbia ricevuto dei contributi vietati. È giusto che il partito risponda di una propria condotta. Alla sanzione penale consegue anche una san-

zione amministrativa, ossia la decurtazione di parte del contributo.

Vorrei dire al senatore Stanzani che il problema che egli solleva è già risolto perchè bisogna leggere anche l'articolo 7 della legge del 1974. La sanzione penale consiste in ciò: reclusione da 6 mesi a 4 anni, multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. C'è quindi una sanzione penale (pena restrittiva, multa in triplo) e consegue una sanzione amministrativa (decurtazione di parte del contributo).

Nel dire questo ho espresso già il parere contrario all'emendamento 7.1/1.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, brevemente per esporre il nostro pensiero sulla questione dell'interpretazione di questo testo dell'articolo 7 dove è chiarito che oltre all'estensione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, estensione che comprende ora anche le erogazioni indirette rivolte ai membri del Parlamento nazionale, ai membri del Parlamento europeo, a coloro che rivestono cariche di partito, vi è l'aggiunta della parola « indirette » che si rivolge a tutte queste categorie. Vi è inoltre il problema della sanzione.

È chiaro che l'estensione di questo divieto richiami la operatività della norma penale di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 7, come ha detto testè il senatore Bonifacio, ma il problema era quello di aggiungere alla sanzione penale la sanzione amministrativa. Di qui la decurtazione dei finanziamenti.

Quindi è errato, secondo me, l'emendamento radicale perchè confonde la sanzione amministrativa con quella penale, ma il problema vero è un altro ed è un problema che non è affrontato nell'emendamento radicale e che nella maggioranza ha fatto emergere una zona oscura o almeno di non comprensione. La questione principale era prima di tutto che la sanzione amministrativa, per così dire, della decurtazione dei

contributi fosse estesa anche ai finanziamenti rivolti alle correnti, mentre qui l'articolo parla soltanto della violazione dei divieti di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 7 e cioè riguarda solo i partiti e non le correnti.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Ma le correnti non esistono giuridicamente.

M A F F I O L E T T I . Non esistono perchè voi avete una sola corrente. Io non capisco quest'ottusità nel non comprendere che le correnti sono ormai considerate nella legge. Pertanto una battaglia di retroguardia per dire che le correnti non esistono io non la capisco, quando le correnti condizionano il Governo, ne determinano gli organigrammi e determinano la vita dei partiti...

P R E S I D E N T E . Senatore Maffioletti, la prego di continuare nel suo intervento.

M A F F I O L E T T I . Non capisco quindi battaglie di retroguardia, discorsi pretestuosi, quando il nodo delle questioni è un altro, cioè che non ci si vuole accorgere che mentre la questione delle correnti è stata legittimamente introdotta perchè sono state il veicolo principale degli scandali in Italia, a questa novità non ha corrisposto un adeguato sanzionamento. Non condividiamo che, oltre ai divieti che sono stati introdotti, non corrisponda quel sanzionamento rappresentato da una decurtazione dei contributi a carico dei partiti perchè questi partiti, a nostro giudizio, in quanto organizzati in correnti, debbono rispondere della loro condotta complessiva e della loro vita interna.

Ma anche non accettando questa tesi, vi è però il problema della sospensione del pagamento del contributo in via cautelativa.

B O N I F A C I O , *relatore*. No.

M A F F I O L E T T I . Sì, perchè, caro senatore Bonifacio, io capisco che tra lei e il senatore Stanzani in questo caso ci può essere una corrispondenza, dati i segni di assenso reciproci che vi siete scambiati, con il fatto che la sentenza passata in giudicato ga-

rantisce tutti: lo stato di diritto, i principi di giustizia, e tutto va bene. E invece non è così perchè anche qui non ci possiamo prendere in giro. Qui non si tratta di aspettare la sentenza passata in giudicato per una sanzione di decurtazione. Si tratta di provvedere anche alla sospensiva del pagamento dei contributi.

B O N I F A C I O , *relatore*. È un'altra cosa.

M A F F I O L E T T I . È un'altra cosa ma che nella legge non c'è.

B O N I F A C I O , *relatore*. Bisogna presentare un emendamento.

M A F F I O L E T T I . In Commissione abbiamo discusso di queste cose con punti di vista diversi.

B O N I F A C I O , *relatore*. Questo è il testo.

M A F F I O L E T T I . Siccome è stato faticoso arrivare a questo testo che poi la Democrazia cristiana e gli altri partiti di Governo si apprestano a smontare a loro piacimento, bisogna che noi ci diciamo la verità. Su questo punto è un testo imperfetto. Si è voluto, seppure parzialmente, coprire le correnti che sono state l'intreccio oscuro di tutti i giochi nascosti, di tutti i giochi illeciti che hanno provveduto a stabilire quel rapporto tra la corruzione e il sistema di potere; si è voluto cioè creare una normativa che non ha voluto risolvere il problema. Non si tratta solo della decurtazione, per cui può essere anche giusto avere la certezza della sentenza passata in giudicato, ma anche della sospensione in via amministrativa, cautelativa, perchè quando è presente un fatto illecito e vi è un procedimento penale in corso, sarebbe stato naturale che ci fosse almeno una cautela che facesse prevedere che per quella somma di cui all'imputazione ci potesse essere una sospensiva del provvedimento di erogazione.

Ora, con l'emendamento si chiude la questione di uno sviluppo della norma, di un

suo perfezionamento, per cui la decurtazione può essere operata soltanto in caso di violazione accertata con sentenza passata in giudicato; è superata la questione di una evoluzione, di un miglioramento nel senso di fare di questa sanzione una misura cautelare perchè legata alla sentenza passata in giudicato. Si tratta perciò di una norma imperfetta.

Critichiamo quindi questo insieme come risulta dagli emendamenti anche perchè nel testo dell'emendamento presentato dalla Commissione si fa pure un altro passo indietro rispetto al testo dell'articolo 7 della Commissione stessa; mentre il testo della Commissione riguardava tutti i contributi erogati ai partiti, nel testo dell'emendamento 7.1 vi è solo il riferimento al contributo ordinario di cui all'articolo 3. Allora non vorrei che passo passo si smontasse quell'inizio di elaborazione legislativa che tutti abbiamo considerato un primo passo seppure non decisivo, ma significativo, per una certa battaglia di moralizzazione della vita pubblica.

Se riconsideriamo tutti questi tasselli e li ricomponiamo con chiarezza viene fuori qualcosa che non ci può soddisfare, signor Presidente. Avevo il dovere, dato che questa è una legge alla quale abbiamo contribuito, di chiarire che non possiamo far passare sotto silenzio certi spostamenti, certe restrizioni interpretative, certe formule limitative, che pregiudicano seppure non in misura decisiva alcuni punti non secondari di questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O N I F A C I O , *relatore*. Pregherei l'amico Maffioletti, che ha mosso un duro attacco non solo all'emendamento Saporito, ma allo stesso emendamento della Commissione, di prestare un momento d'attenzione alle cose che dirò. Esprimendo fin da adesso un po' di meraviglia e un po' di amarezza per quello che il collega Maffioletti ha detto testè, sento il dovere di ristabilire la verità delle cose in una materia che si può prestare a qualche interpretazione maliziosa.

La Commissione ha approvato l'articolo 6 e l'articolo 7 come li leggiamo nel disegno di legge, anche con il concorso del Gruppo del Partito comunista e del senatore Maffioletti. Non è stato proposto affatto un emendamento che prima della decurtazione definitiva preveda una sospensione cautelare in pendenza di un processo. Maffioletti mi vorrà dare atto che questo è un problema che viene posto per la prima volta questa sera in quest'Aula, quindi non si può dire che attraverso l'emendamento proposto da Saporito si svisciva la legge. Il testo è quello voluto dalla Commissione, con il consenso anche di Maffioletti e della sua parte politica. Il problema di sospendere una parte del contributo ai partiti politici per una semplice denuncia penale per violazione dell'articolo 7 Maffioletti lo pone per la prima volta questa sera in quest'Aula. Questo per ristabilire la verità... (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Bonifacio, le ricordo che lei ora deve esprimere l'opinione sugli emendamenti in esame; è evidente che nel fare questo può discutere anche dell'opinione espressa dal senatore Maffioletti, ma tenga presente che agli atti del Senato non esiste un emendamento Maffioletti; esiste un emendamento della Commissione e su questo dobbiamo votare. Essendo lei il presentatore di questo emendamento, è pensabile che il suo parere sia favorevole; penso che possa esprimere ancora qualcosa sui pareri emersi riguardo a questo emendamento, ma agli atti esiste solo un'obiezione (non un emendamento) del senatore Maffioletti al suo emendamento.

B O N I F A C I O , relatore. Ma per esprimere il parere sull'emendamento Saporito debbo rifarmi all'intervento di Maffioletti.

A questo punto dirò che l'emendamento 7.1/2 del collega Saporito mi sembra inutile perchè, come giustamente diceva Stanzani, quando nell'articolo 6, che poi diventerà secondo comma dell'articolo 7, abbiamo sancito la decurtazione del versamento di parte del contributo, questa sanzione — Maffioletti me lo potrebbe insegnare — non può che

conseguire ad una sentenza passata in giudicato. Quindi mi permetto di esprimere parere sfavorevole sull'emendamento 7.1/2 solo perchè lo ritengo inutile alle stregua dei principi elementari che governano questa materia.

Sull'emendamento 7.3 esprimo parere negativo perchè l'espressione: « che rivestono cariche » riassume il contenuto dell'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.1/1 ho già detto che la sanzione del triplo è una sanzione penale: si aggiunge una sanzione amministrativa quale è quella prevista nel nostro testo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, per una questione procedurale dispongo che si voti prima di tutto l'emendamento 6.1, che prevede la soppressione dell'articolo 6, in precedenza accantonato, dopo di che passeremo alle votazioni successive.

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 6.1 presentato dalla Commissione.

R A D I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 7.

R A D I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono contrario all'emendamento 7.3 e all'emendamento 7.1/1. Sono favorevole all'emendamento 7.1 e mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 7.1/2.

P R E S I D E N T E . Ricordo che lo emendamento 7.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghe-

dini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1/2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1/1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

G I O V A N E T T I , *segretario:*

Art. 8.

*(Pubblicità dei finanziamenti
o contributi consentiti)*

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, in qualsiasi forma, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nell'articolo 7 della presente legge, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, con unico documento a sottoscrizione autenticata depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l'obbligo di dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti che solo nella loro somma annuale superino l'ammontare indicato nel primo comma, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempia all'obbligo di dichiarazione ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa dal triplo al quintuplo dell'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28, terzo comma, del codice penale.

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni previste nel presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati di intesa con il Presidente del Senato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

*All'ultimo comma sopprimere le parole:
« di intesa con il Presidente del Senato ».*

8.2

LA COMMISSIONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Alla scadenza di ogni biennio successivo al 31 dicembre 1981 l'importo di finanziamenti o contributi, al fine dell'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo, è elevato in una misura pari all'indice annuale previsto nel successivo articolo 12 ».

8.1

SAPORITO, GUALTIERI, PARRINO,
BARSACCHI, JANNELLI, NOCI, DI
LEMBO, CODAZZI, MANENTE CO-
MUNALE, PAVAN

BONIFACIO, *relatore*. L'emendamento 8.2 si illustra da sè.

SAPORITO. Anche l'emendamento 8.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 8.1.

BONIFACIO, *relatore*. Come relatore mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

RADI *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole all'emendamento 8.2 e mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. L'emendamento 8.1 modifica la disciplina prevista per quanto riguarda il limite dei 5 milioni annui per i finanziamenti leciti, cioè per le erogazioni volontarie ai partiti. Si chiede qui di indicizzare questa misura secondo l'indice annuale previsto nel successivo articolo 12.

Ci opponiamo fermamente a questo modo di considerare i limiti di legge in questa materia assai delicata. Quando nelle leggi ci sono limiti di questo tipo, è assurdo che vi sia un'indicizzazione, dal momento che l'indicizzazione reale è già calcolata. Il primo limite era di un milione, siamo arrivati a 5 milioni

e quindi la rivalutazione è già stata fatta. Non ha dunque alcuna giustificazione questa rivalutazione che può allargare notevolmente le maglie della legge.

Ci opponiamo all'emendamento perchè può facilitare il ricorso a mille espedienti per vanificare la disciplina prevista dalla legge. Siamo in presenza di un emendamento di maggioranza che, se pure non in maniera drammatica, vulnera il testo del disegno di legge in un punto qualificante in quanto su questa misura abbiamo fatto un'ampia discussione, tenendo conto del fatto che quest'articolo non va visto isolatamente ma nella sua applicazione e nell'ambito del sistema di divieti e di prescrizioni che questo disegno di legge impone.

Per queste considerazioni votiamo contro questo emendamento sottolineandone gli aspetti negativi.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Voteremo contro l'emendamento 8.1 perchè, essendo contrari al principio dell'indicizzazione per il finanziamento pubblico, lo siamo anche in questa circostanza. Il senatore Maffioletti ha ricordato come da una prima proposta attestata intorno al milione si sia passati ad una proposta, che ha trovato l'accordo di tutti, di cinque milioni.

Mi riservo di chiedere la parola per dichiarazione di voto sull'intero articolo 8, dopo la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

PIERALLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova. Ordino la chiusura delle porte.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Brevissimamente, signor Presidente, per dire che questo è l'unico articolo della legge del quale personalmente voterò a favore, per gli stessi motivi per cui abbiamo votato a favore della legge sull'anagrafe patrimoniale. Anche qui vorrei ripetere che quello che mettiamo in atto è semplicemente un meccanismo di trasparenza e pubblicità di carattere fiduciario, che non ha altro valore; ha però un valore importante proprio perchè si basa su questo elemento.

Proprio per questo, perchè qui la dichiarazione è relativa a tutti i versamenti, le sovvenzioni, i contributi superiori ai 5 milioni dati lecitamente ai partiti, vorrei anticipare che abbiamo presentato un altro emendamento in cui prevediamo sgravi fiscali non soltanto per i partiti, ma per i sindacati e per le associazioni e fondazioni che non hanno scopo di lucro. Infatti il dato di trasparenza e pubblicità non deve significare un elemento di sospetto e di ripulsa di riflettori accesi di una pubblica opinione negativa o portata alla condanna nei confronti di tutti i contributi leciti dati alla vita dei partiti.

Quindi questo dato di trasparenza e di pubblicità non è unito nè a un dato di sospetto nè a un dato di condanna, perchè la legge dovrebbe prevedere la facilitazione di questo tipo di contributi e di sovvenzioni lecite alle forze politiche, ai partiti e ad altre organizzazioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 9.

(Contributi di servizi)

Nella disciplina concernente i contributi volontari, prevista nella presente legge e nella legge 2 maggio 1974, n. 195, sono compresi anche i contributi consistenti nella messa a disposizione di servizi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Sostituire le parole: « di servizi », con le altre: « di beni o di servizi gratuiti o dietro corrispettivo inferiore al loro valore venale ».

9.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Aggiungere il seguente comma:

« Dalla disciplina concernente i finanziamenti, prevista nella presente legge e nella legge 2 maggio 1974, n. 195, sono esclusi i finanziamenti direttamente concessi da aziende di credito, alle condizioni previste dall'accordo interbancario ».

9.2 SAPORITO, GUALTIERI, PARRINO, BARSACCHI, JANNELLI, NOCI, DI LEMBO, CODAZZI, MANENTE COMUNALE, PAVAN

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. L'emendamento 9.1 mi sembra abbastanza chiaro: anche questo dovrebbe essere un contributo all'opera di puntualizzazione e di limpidezza, sia pure nell'ambito delle proposte avanzate dalla Commissione. Come abbiamo già accennato prima, si parla di servizi; si tratta di beni e di servizi gratuiti per contribuire al-

l'attività del partito o degli uomini politici o delle componenti o delle correnti, cioè di tutti i soggetti. Possono esservi i servizi gratuiti, ma stiamo attenti che questi beni e questi servizi possono essere anche forniti ad un valore inferiore a quello reale e commerciale. Anche in questo caso per coerenza queste contribuzioni dovrebbero essere sottoposte alle stesse norme previste per i casi precedenti.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, l'emendamento 9.2 si illustra da sè, ma è bene dire qualcosa. Esso punta all'obiettivo di rendere più chiara la situazione perchè con la legge che stiamo approvando sicuramente ci possono essere delle interferenze e delle reazioni negative da parte di imprese che esercitano il credito. Con questa norma si vogliono evitare le interferenze e si vuole dire che dalla disciplina sono escluse tutte le operazioni normali, il cui tasso è determinato dalla normativa corrente, cioè dall'accordo interbancario.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O N I F A C I O , *relatore*. Sull'emendamento 9.1, esprimo parere contrario. Per quanto riguarda il 9.2, credo che già dalla interpretazione della legge del 1974 e di quella che stiamo approvando si debba ricavare agevolmente che è escluso dal regime dei divieti e del particolare rigore ciò che riguarda la normale attività delle banche.

Ritengo che questo emendamento renda esplicito ciò che, a mio avviso, è implicito ma chiarissimo nella legge. Per me anche senza questo emendamento le cose restano allo stesso modo. Mi rimetto pertanto alla Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sull'emendamento 9.1 esprimo parere contrario. Per ciò che riguarda il 9.2, secondo il Governo dovrebbe essere scritto « direttamente concessi da istituti e aziende di credito », così come è scritto nella legge bancaria. Comunque per questo emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Saporito, è d'accordo sulla modifica proposta dal Sottosegretario?

S A P O R I T O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . L'emendamento 9.2, presentato dal senatore Saporito, introduce una dizione che non è solo correttiva, perchè parla ancora di finanziamenti direttamente concessi da aziende di credito e non di normali operazioni bancarie di credito a breve o a lungo termine. (*Commenti dal centro*). Però il termine « finanziamenti » è già scritto nella legge. Allora qui il problema è che questa dizione così ampia si può prestare ad interpretazioni perlomeno dubbie, in quanto è troppo generica. Non si parla, ad esempio, di operazioni di credito, di mutui, ma si parla di finanziamenti in senso lato.

Ora, secondo lo spirito di questa legge, siccome essa non ha precedenti e fa un po' testo a sè, si intende, per finanziamento, quello a fondo perduto, non si intende il riferimento a mutui, ad anticipazioni di cassa, al credito a medio termine...

DE CAROLIS. Il finanziamento non è mai a fondo perduto.

MAFFIOLETTI. Con la parola finanziamento, per quanto riguarda i partiti, si intende una erogazione a fondo perduto. Perchè allora non parlare di « normali operazioni bancarie »?

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Esprimo voto favorevole all'emendamento, chiarendo che gli istituti e le aziende di credito, dopo il 1974, hanno chiesto istruzioni di comportamento alla Banca d'Italia per sapere come regolare il loro rapporto con conti correnti che fossero intestati ad esempio a nominativi di partito. Pare che le istruzioni siano state nel senso di non consentire più di intestare conti correnti ai partiti — la legge ne faceva espresso divieto — e quindi di intestarli a persone fisiche o giuridiche.

Se non accogliamo l'emendamento, questo vuol dire che nessun parlamentare, per ragioni imprenditoriali, professionali o di altra natura, può avere uno scoperto in banca perchè uno scoperto in banca da parte di un istituto o di una azienda di credito è in senso tecnico un finanziamento; potrebbe così accadere che nessuno di noi possa fare un mutuo per comprare l'alloggio, più nessuno possa fare l'imprenditore e così via. Verrebbe interdetta cioè qualunque attività per la quale si ricorre al credito.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. La mia sarà una dichiarazione di voto, ma se il Presidente e i colleghi me lo consentono, è anche un tentativo di trovare un'uscita all'*impasse* in cui ci troviamo.

Mi rendo conto che non si possono non consentire fra banche e partiti le normali opera-

zioni bancarie che gli istituti di credito hanno con enti pubblici, privati cittadini, coi loro clienti. I partiti debbono avere accesso a questo tipo di operazioni a parità con tutti gli altri clienti del sistema bancario. Perchè allora — ad evitare dubbi interpretativi — non scriviamo che sono escluse le « normali operazioni bancarie direttamente stipulate da aziende di credito alle condizioni previste » eccetera?

TRIGLIA. Quali sono le normali operazioni bancarie?

ANDERLINI. Tutte quelle che il sistema bancario fa: anticipazioni di cassa, sconto cambiali, credito, deposito, prelievi, conti correnti, mutui. Mi permetto di insistere perchè in un passato non troppo lontano i rapporti tra i partiti e le banche con partite in sofferenza di finanziamenti ottenuti e mai pagati (e che per decenni sono rimaste in sofferenza presso notissimi istituti bancari) li abbiamo letti tutti i giorni sui giornali. Non vorrei che dietro la formula « finanziamenti » si nascondesse la possibilità di ritornare ad operazioni di questo tipo che noi vogliamo tenere lontane attraverso lo strumento legislativo che stiamo adoperando. A coloro che hanno proposto l'emendamento dico che ne accolgo lo spirito se questo significa stabilire normali rapporti tra partiti e sistema bancario; ma, se questo non è, l'emendamento non può che avere il mio voto contrario.

MARCHIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. Signor Presidente, comprendo i rilievi e le preoccupazioni espressi poc'anzi dal senatore Anderlini. Sono preoccupazioni un po' di tutti, ma le operazioni bancarie, anche quando si tratta di normali operazioni cambiarie, si chiamano finanziamenti: è scritto nel vocabolario italiano e qualsiasi funzionario di banca, se fosse in quest'Aula, vi direbbe che questo è il termine usato. Gli istituti di credito chiedono un chiarimento della legge per questo aspetto al-

trimenti sarebbero vietate tutte le operazioni di finanziamento. Ecco perchè voterò a favore dell'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, con la modifica proposta dal rappresentante del Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dopo l'articolo 9 sono stati proposti due articoli aggiuntivi con gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 9 inserire i seguenti:

Art. ...

*(Deduzione dei redditi
dichiarati a fini fiscali)*

Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è così integrato:

« m) i contributi, ad esclusione di quelli per l'iscrizione, erogati a partiti e formazioni politiche rappresentati in una delle due Camere o nel Parlamento europeo o nei consigli regionali o in quelli provinciali o comunali ovvero erogati ad associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero erogati alle associazioni o alle fondazioni con personalità giuridica aventi finalità di tutela del patrimonio ambientale e naturalistiche, di tutela del patrimonio artistico e archeologico e di ricerca scientifica e culturali, nell'ammontare massimo di lire 3 milioni. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente indichi nella dichiarazione annuale il soggetto destinatario del contributo ed alleghi la relativa attestazione ».

9.0.1 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

Art. ...

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

« m) i contributi anche volontari erogati a partiti politici rappresentati in Parlamento nell'ammontare massimo di lire 300.000. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi l'organo del partito politico che ha ricevuto l'elargizione ed esibisca corrispondente attestazione dell'organo medesimo, in carta libera ed esente da registrazione, autenticata da notaio;

n) le spese per abbonamento a giornali o riviste, nazionali o locali, che costituiscano organi di partiti politici e che richiama nella testata tale loro qualità ».

9.0.2 **SAPORITO, GUALTIERI, PARRINO,
BARSACCHI, JANNELLI, NOCI, DI
LEMBO, CODAZZI, MANENTE CO-
MUNALE, PAVAN**

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Già discutendo dell'articolo 8 avevo preannunciato la presentazione di quest'articolo aggiuntivo che è rivolto ad integrare il 1° comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relativo alle deduzioni dei redditi dichiarati a fini fiscali. Credo che con l'articolo 8 abbiamo compiuto un'opera di trasparenza e di pubblicità. Con tale articolo prevediamo addirittura delle sanzioni per chi dà dei finanziamenti. L'articolo 8 infatti non riguarda i finanziamenti illeciti, per i quali le sanzioni sono di altra natura, ma i finanziamenti leciti non dichiarati.

Allora, questa giusta esigenza di trasparenza deve essere a mio avviso collegata ad una incentivazione ed anche ad una agevolazione di contributi da parte degli iscritti e dei sostenitori dei partiti, e non soltanto dei partiti: di organizzazioni affini, di sindacati,

di espressioni dell'associazionismo caratterizzate dal fine non di lucro di cui si tenta di indicare una vasta tipologia; cioè non vorrei che l'articolo 8 fosse interpretato come un dato di scoraggiamento a sottoscrivere e sostenere i partiti. Noi siamo rimproverati di essere dei destabilizzatori perchè abbiamo un dato di sospetto rispetto ai partiti; no, noi combattiamo le degenerazioni cui dà vita il sistema dei partiti, ma riteniamo che nessuna democrazia possa vivere ed esistere senza un sistema dei partiti, senza la pluralità dei partiti, senza la concorrenza democratica dei partiti tra loro. E chiaramente l'unica differenza che c'è tra il nostro emendamento e quello del senatore Saporito sta nel limite dell'imponibile che può essere dedotto fiscalmente. Insisto: si tratta dell'imponibile; le 300.000 lire indicate nel successivo emendamento dal senatore Saporito implicano una deduzione quasi irrilevante nell'imposta, mentre credo che questo esempio vada allargato ad altre entità. E questa è la sede per cominciare a farlo. Si è detto giustamente, quando ho proposto la cosa per i soli partiti politici, che non poteva riguardare solo i partiti politici. Non dobbiamo avere paura, a partire dal problema del finanziamento dei partiti politici, di estendere il principio ad altre entità non finanziate dal finanziamento pubblico ma che possono essere comprese in una situazione di questo genere. Dobbiamo riuscire a favorire non in maniera corporativa o assistenziale corporativa, con finanziamenti soltanto statali, il sistema dei partiti e il libero sistema associativo che la nostra Costituzione garantisce, prevede e tutela per non staccarlo sempre di più dai cittadini. Dobbiamo prevedere anche attraverso forme di agevolazione fiscale un maggiore concorso dei cittadini al finanziamento non solo dei partiti ma di tutte le altre espressioni della libera vita associativa previste dalla nostra Costituzione. Questo è il senso dell'emendamento che raccomando al voto dell'Assemblea. Naturalmente pur essendoci una consistente divergenza nella entità della deduzione fiscale, in subordine voterei l'emendamento del senatore Saporito.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 9.0.2 si illustri da sè. D'altra parte il collega Spadaccia ha ricordato anche i limiti presunti dello stesso emendamento: si tratta di esenzione fiscale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O N I F A C I O , *relatore*. Signor Presidente, posso esprimere un parere che riguarda tutti e due gli emendamenti, 9.0.1 e 9.0.2. Ritengo — lo dissi già nella mia replica — che sia essenziale che dallo Stato venga un segno di apprezzamento per la contribuzione privata e libera ai partiti politici. Credo che una parziale esenzione fiscale possa muoversi in questa direzione. Suggestirei, tuttavia, ai presentatori degli emendamenti di trasferire tutto ciò in un ordine del giorno, col quale si chieda al Governo di presentare un disegno di legge più comprensivo di tutte le contribuzioni libere dei cittadini per il raggiungimento di scopi di pubblica utilità. Questa è la mia opinione.

P R E S I D E N T E . Quindi la sua formula conclusiva è il rifiuto degli emendamenti e una proposta di trasformazione in un ordine del giorno.

B O N I F A C I O , *relatore*. Ha bene interpretato, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo il parere sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 dicendo che il Governo riconosce a questo tema una grande importanza, manifesta un vivo interesse e si propone di affrontare tutta la materia relativa alle donazioni e erogazioni di contribuzioni volontarie a fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che perseguono finalità di carattere culturale, umanitario e sociale. Mi associo quindi allo

invito del relatore di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, aderisce alla proposta di trasformare l'emendamento 9.0.1 in ordine del giorno?

S P A D A C C I A . No, signor Presidente, perchè in un ordine del giorno si parlerebbe genericamente di donazioni, eccetera, mentre qui facciamo delle cifre precise. Mantengo quindi il nostro emendamento.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Aderendo all'invito del relatore, ritiriamo l'emendamento 9.0.2 e lo trasformiamo in un ordine del giorno che abbiamo provveduto ad inviare alla Presidenza.

P R E S I D E N T E . Si da lettura dell'ordine del giorno n. 2 presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

P A L A , segretario:

Il Senato,

ritenuto che la contribuzione economica, libera e volontaria, dei cittadini alla vita dei partiti merita apprezzamento ed incoraggiamento in considerazione delle funzioni che ai partiti vanno riconosciute nel nostro sistema democratico;

considerato che apprezzamento ed incoraggiamento possono essere espressi anche attraverso una ragionevole esenzione fiscale;

tenuto conto che è opportuno prevedere tale esenzione nell'ambito di una più ampia disciplina che incoraggi, in tutti i campi, il contributo finanziario dei cittadini finalizzato al raggiungimento di pubbliche finalità,

impegna il Governo a presentare un disegno di legge che recepisca gli indirizzi fiscali del presente ordine del giorno.

9.292-bis-946-1093-1133.2 **SAPORITO, NOCI,
PARRINO, GUALTIERI**

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Credo che l'ordine del giorno sia una maniera per rinviare. Qui stiamo trattando la materia, stiamo esercitando la nostra autonomia legislativa, quindi non si vede perchè dobbiamo rimandare al Governo l'iniziativa legislativa, trattandosi di cose che non incidono sulle entrate fiscali, perchè si tratterebbe comunque di cose marginali che non metterebbero assolutamente in pericolo le finanze dello Stato. Per abitudine si rimanda al Governo in una materia in cui abbiamo già stabilito la dichiarazione ai Presidenti per i finanziamenti leciti ma che superano i 5 milioni e stabilito praticamente il raddoppio del finanziamento pubblico. Rinviemo quando si tratta invece di alcune agevolazioni o incentivazioni per finanziamenti leciti da parte di cittadini, di lavoratori, di iscritti al partito, di militanti che tirano fuori uno o due milioni non solo per aiutare la vita dei partiti, ma l'ordinaria vita associativa, con riflessi sulle entrate tributarie assolutamente inesistenti e trascurabili.

Non comprendo perciò questa indecisione, questa abitudine al rinvio e mantengo l'emendamento anche se a questo punto l'ordine del giorno votato preannuncia il voto contrario della grande maggioranza a questo nostro emendamento, come del resto è avvenuto per tutti gli altri.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 10.

(Obbligo di ripartizione interna dei contributi e finanziamenti a carico dello Stato)

I contributi a carico dello Stato devono essere ripartiti fra gli organi centrali e gli organi periferici, secondo le percentuali ed i criteri stabiliti dal competente organo statutario di ciascun partito politico.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sopprimere l'articolo.

10.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 10.1, sostituire le parole: « secondo le percentuali ed i criteri stabiliti dal competente organo statutario di ciascun partito politico » con le altre: « rispettivamente nella misura di un terzo e due terzi ».

10.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Ritengo che ci troviamo di fronte a un punto che ha veramente una rilevanza emblematica. Non riesco a capire — ma mi si dirà certamente che sono io che non capisco — certe contraddizioni. Tutta la logica del dibattito su questa materia è rigorosamente difensiva della prerogativa dell'autonomia del partito. Il relatore ed altri senatori hanno opposto ad alcune obiezioni che io facevo, ad esempio, in merito al problema del controllo, l'argomento (sul quale il bello è che siamo tutti

d'accordo) che l'ordinamento garantisce l'autonomia del partito. Ora vorrei sapere veramente come si fa a sostenere che questo articolo non è lesivo dell'autonomia del partito quando si statuisce per legge che il finanziamento pubblico deve essere destinato dal partito — che al solito è lasciato autonomo nello stabilirne la misura — agli organi centrali e agli organi periferici.

Ora vorrei sapere se in questa ripartizione lo zero rientra nella discrezionalità del partito: se lo zero rientra, la norma evidentemente è insussistente, se invece la discrezionalità del partito va dall'uno al cento, allora non vi è dubbio che, mentre da una parte non si accetta il concetto di voler limitare e vincolare il partito per quanto riguarda i controlli, si ritiene invece lecito e coerente con le tesi sostenute che si debba imporre al partito di destinare una parte di questa contribuzione agli organi centrali e una parte agli organi periferici, quando, per caso, potrebbe esserci un partito che non ha organi centrali o non ha organi periferici. La contraddizione mi sembra così evidente che non riesco a capire come si possa e si voglia sostenere — d'accordo, si può sostenere tutto — una norma di questo genere. Questo è contro la logica di tutte le argomentazioni che vengono portate avanti. Come fate a dire che con questa norma non invadete l'ambito dell'autonomia che volete riconoscere al partito? Il partito ha o non ha organi periferici e organi centrali. Se li vuole avere li ha, se non li vuole avere non li ha. Se questa ripartizione è nella sua autonomia, bisogna che tale autonomia venga rispettata. Ma in nome di che cosa?

E arriviamo al secondo emendamento subordinato. A questo punto non vi è dubbio che c'è un minimo di carica provocatoria. Infatti, se volete imporre ai partiti la logica che sta dietro questo articolo, non potete lasciare una discrezionalità di questo genere che è veramente mistificatoria, ma dovete avere il coraggio di sancire una norma che stabilisca che un terzo del contributo va agli organi centrali e i due terzi vadano agli organi periferici. Come è stato sostenuto anche in Commissione e in comitato, in effetti die-

tro questo articolo c'è la volontà di venire incontro alla periferia, alla base, cioè la volontà di evitare che i partiti riservino esclusivamente agli organi centrali questi benefici. Ed allora cominciamo a vedere cos'è il partito; il partito è quello che il suo statuto stabilisce nella propria autonomia. Ci sono partiti che non hanno organi periferici. Allora lo zero è lecito? Se in base alla mia autonomia posso stabilire che la percentuale che destino alla periferia è zero, la norma è del tutto inefficace, è una norma che vincola l'autonomia che qui è stata conclamata e ribadita e che, quando fa comodo, viene sempre chiamata in gioco.

Ho sostenuto in sede di discussione generale che questa legge è una serie continua di contraddizioni, che non vi è uno sforzo di chiarezza. Su questo punto sono un oppositore più radicale rispetto al compagno Spadaccia perchè considero questo provvedimento una somma di elementi contraddittori e prevaricatori. La verità è questa. Questa legge è come un piatto ricco di contorni appariscenti per distrarre l'attenzione dal suo contenuto, cioè l'aumento del regalo che il Parlamento si appresta a fare ai partiti. Di questo sono fermamente ed intimamente convinto.

Il disegno di legge è ricco di queste contraddizioni, di questi contorni, e si tratta di fumo negli occhi, come la questione dell'Inquirente, nonostante le autorevoli e sussiegose parole del senatore Maffioletti. Il senatore Maffioletti ritiene che, senza modificare la sostanza della proposta di legge, si possono imporre ai partiti delle responsabilità in merito alle correnti e ai loro comportamenti. Ma al di fuori della volontà dei singoli le correnti non si costituiscono e i partiti non ne possono essere responsabili. Naturalmente mi si accuserà di essere, in questo momento, un sostenitore e difensore della Democrazia cristiana, di fare « pappia e ciccia » con voi, ma se voi, come chiunque altro, avete dei ladri, il problema non lo risolvete cercando, inutilmente, di controllare le correnti, ma scoprendo e mandando in galera questi ladri. Di questo sono fermamente convinto.

Su un'altra di queste contraddizioni si trovano d'accordo coloro che hanno dietro di sé filosofie ed ideologie veramente contrapposte o che almeno tali appaiono. Non c'è dubbio che la logica che ispira il comportamento dei compagni comunisti è più coerente nel suo insieme in quanto più corrispondente alla loro storia, alla loro verità. I compagni comunisti hanno una certa visione del ruolo che il partito deve svolgere nella società. Sono più coerenti, dobbiamo dargliene atto, quando avanzano o tentano di perfezionare, di completare un certo disegno.

Non capisco assolutamente, e qui non mi riferisco solo alla Democrazia cristiana, tanto per essere chiaro, il comportamento e l'atteggiamento di altre forze politiche che dovrebbero avere una chiarezza in senso diverso, dovrebbero manifestare, istintivamente, una diversità. Ma sempre più la diversità diventa una colpa: non bisogna essere diversi; bisogna sempre più nascondersi, coprirsi, apparire per quello che non si è. Quindi affermo con forza ancora una volta, sapendo benissimo quale sarà il risultato, che veramente non riesco a capire come si possa sostenere una norma di questo genere.

Cosa vuol dire l'articolo 10 quando prevede che i contributi a carico dello Stato devono essere ripartiti tra gli organi centrali e gli organi periferici secondo le percentuali e i criteri stabiliti dal competente organo statutario di ciascun partito politico? Un partito può, ripeto, avere stabilito o stabilire una struttura, un tipo di organizzazione in cui non ci sono organi periferici. E allora, come si fa a dire « devono »? Come si risolve questo problema? Ma facciamo il caso che gli organi periferici ci siano e che l'organo del partito stabilisca che le percentuali sono zero e cento. Che si fa a questo punto? Lo zero è un numero. (*Commenti del relatore Bonifacio*). Bonifacio, lo zero è un numero: la serie dei numeri comincia da zero, non comincia da uno.

P R E S I D E N T E. Senatore Stanzani, credo che alle 23,30 sia pacifico. Metterci a discutere alle 23,30 se lo zero è un numero ritengo che sia superfluo.

STANZANI GHEDINI. Sarà superfluo, ma non sempre.

Quindi, a stretto rigore, questa norma è assolutamente ininfluyente a meno di non diventare una palese ferita dell'autonomia dei partiti, che pure si riconosce e si proclama intoccabile.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BONIFACIO, *relatore*. Il parere è contrario. Infatti abbiamo voluto istituire per legge l'obbligo di ripartizione e lasciare all'autonomia dei partiti il modo con il quale sarà adempiuto questo obbligo, facendo un passo innanzi rispetto alla legge del 1974 che riconosceva loro una mera facoltà.

RADI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Il senatore Stanzani ha accennato (non è la prima volta) a qualche dissenso che c'è fra me e lui. Devo dire che il dissenso non si esprime nel voto, che è contrario da parte di tutti e due, a questo

articolo. Ma intanto vorrei ricordare una cosa nel motivare questo mio voto contrario: che alla Costituente, quando si discusse dell'articolo 49, a favore del riconoscimento della personalità giuridica dei partiti si espressero Dossetti e Aldo Moro e contro Palmiro Togliatti. Quindi in questo c'è sicuramente dissenso tra me e Stanzani, perchè nella storia della nostra Repubblica e della nostra Costituzione il Partito comunista, dalla discussione dell'articolo 49 ad oggi, salvo la *défaillance* gravissima nell'approvare il finanziamento pubblico, in contrasto con sue precedenti posizioni sostenute qui da un collega autorevole come Cossutta, in suoi documenti pubblici fino all'immediata vigilia del 1974 e nelle stesse dichiarazioni di voto a favore della legge del 1974, nella sua storia il Partito comunista, dicevo, in queste Aule parlamentari si è sempre battuto per una concezione di autonomia dei partiti, per i partiti non di Stato, mentre dalla Democrazia cristiana, da Dossetti ad Aldo Moro, venne la proposta della personalità giuridica dei partiti.

Il mio consenso con Stanzani si verifica quando egli dice: ci sono contraddizioni. Sempre di più voi andate ad affermare surrettiziamente quella personalità giuridica dei partiti che l'Assemblea costituente respinse, respingendo le proposte di Moro e di Dossetti. Vi avviluppate sempre di più in questa contraddizione, ma a questo punto è evidente che vi sono due possibili teorie del partito politico, cui deve corrispondere una coerente pratica: una è quella che noi sosteniamo che si finanzino soltanto alcuni momenti di interesse e di rilevanza pubblica dell'attività dei partiti e per il resto il partito rimanga associazione privata nella sua autonomia statutaria; l'altra teoria è quella del partito finanziato dallo Stato, che comporta personalità giuridica del partito e che comporterà necessariamente un ordinamento di controlli pubblici e un ordinamento garantistico. Se voi pensate che, con il rapporto di sfiducia oggi esistente tra l'opinione pubblica e l'elettorato da una parte e la classe politica ed i partiti dall'altra, sia tollerabile a lungo la contraddizione da voi creata, vi sbagliate. I fatti vi porteranno a

scegliere un ordinamento sempre più pubblicistico dei partiti. Questa contraddizione la potete mantenere ancora per oggi, ma già alla Camera non la supporterete più. Già oggi la disinformazione fa credere alla opinione pubblica, attraverso i telegiornali di regime, che stiamo discutendo di moralizzazione, mentre discutiamo di raddoppio del finanziamento, di portare a 90 miliardi ordinari annui (a 121, con gli arretrati) i finanziamenti per il 1981.

Di fronte a questa entità di finanziamenti, pensate di potervi celare dietro lo schermo della finzione del finanziamento ai Gruppi! Ci sarà qualche ragione se siete ricorsi, senatore Bonifacio, a questa finzione nel 1974 e la riconfermate oggi!

BONIFACIO, *relatore*. Io neanche c'ero!

SPADACCIA. Ma la conferma e condivide oggi. A questa finzione siete costretti a ricorrere, perchè altrimenti altri organi dello Stato inevitabilmente verrebbero a mettere gli occhi nei bilanci interni dei partiti. A quella finzione siete costretti perchè è l'unica vostra garanzia che i partiti possano rimanere affrancati da veri e propri controlli.

Quando discutiamo di questo problema del rapporto tra organi centrali e organi periferici, ha ragione Stanzani: non siamo più soltanto all'ordinamento pubblicistico dei controlli, ma stiamo entrando — non potete più ignorarlo — in un dato di ordinamento pubblicistico. Ci arriveremo, ci arriverete; non sarà possibile che voi evitieste questo salto logico, che porti a far corrispondere, ad una teoria pubblicistica che è dietro gli schermi e le finzioni, dietro gli *escamotages* giuridici, di cui avete creato le premesse con queste soluzioni, una pratica coerente e conseguente.

È chiaro allora che la quantificazione del rapporto del finanziamento pubblico da distribuire fra organi centrali e periferici è una cosa seria. Se restiamo nell'ambito dell'autonomia dei partiti, questo articolo non ha alcuna ragion d'essere. Se invece voglia-

mo fare un passo (una legge non detta degli indirizzi, ma delle norme) sul piano dell'ordinamento pubblicistico — del resto è la strada che avete intrapreso — a questo deve corrispondere una quantificazione. Si dica quanto agli organi centrali, quanto agli organi periferici. Ma badate, saranno i fatti a spingervi; la strada che avete intrapreso è una strada senza ritorno: o vi fermate e riconsideriamo il finanziamento pubblico dei partiti o altrimenti l'autonomia dei partiti salterà, l'ordinamento garantistico e pubblicistico prima o poi vi sarà imposto dall'opinione pubblica. Non è pensabile infatti che l'opinione pubblica sul piano dei controlli e delle garanzie per gli elettori, per gli iscritti ai partiti, per i cittadini non vi chieda corrispondenti misure pubblicistiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e del relativo allegato. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 11.

(Modifiche ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195)

Nella relazione prevista dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, devono essere analiticamente indicate le partecipazioni dei partiti a società commerciali, la titolarità di imprese, i redditi comunque derivanti da attività economiche, i contributi superiori a cinque milioni annuali e la ripartizione dei contributi statali in base all'articolo 10 della presente legge.

Nella stessa relazione devono essere riportate le somme per i contributi, anche indiretti, erogate alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari del partito, disciplinati dall'articolo 8 della presente legge.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio e della relazione, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei Gruppi delle due Camere. Il comitato, ai fini del controllo di regolarità, può richiedere chiarimenti ai responsabili amministrativi dei rispettivi partiti politici. Al termine dei propri lavori il comitato redige una relazione ».

Nel caso di violazione dell'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo l'importo del finanziamento pubblico disposto nell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura corrispondente al contributo non dichiarato.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dai seguenti:

« I bilanci dei partiti, le relazioni previste dal secondo comma, la relazione prevista nel quarto comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il bilancio deve essere redatto secondo il modello allegato alla presente legge e deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito.

Il bilancio consuntivo annuale di ciascun partito è inoltre certificato da un collegio di revisori dei conti iscritti al relativo albo professionale da almeno cinque anni. I membri del collegio hanno accesso sia congiuntamente sia disgiuntamente ai libri e scritture sociali. La relazione è pubblicata unitamente al bilancio.

La designazione dei revisori avviene secondo le regole interne di ciascun partito ».

ALLEGATO

PARTITO

Bilancio consuntivo dell'esercizio 19 . .

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
<i>Immobili</i> L.	<i>Fondi di ammortamento:</i>
<i>Mobili, arredi e macchine d'ufficio</i> L.	a) beni immobili L.
<i>Impianti macchine e attrezzature</i> L.	b) mobili, arredi e macchine d'ufficio »
<i>Depositi bancari</i> L.	c) impianti, macchine e attrezzature »
<i>Cassa</i> L.	<i>Fondi di accantonamento:</i>
<i>Crediti</i>	a) rischi sui crediti e partecipazioni L.
a breve termine L.	b) liquidazione impiegati »
a medio termine »	c) previdenza e assistenza impiegati »
a lungo termine »	d) imposte e tasse maturate »
<i>Partecipazioni in società:</i>	<i>Debiti</i>
(con specificazione dell'oggetto sociale) L.	a breve termine L.
» »	a medio termine »
» »	a lungo termine »
TOTALE ATTIVITÀ L.	<i>Partecipazioni in società:</i>
	(con specificazione dell'oggetto sociale) L.
	» »
	» »
	TOTALE PASSIVITÀ L.
<i>Conti d'ordine:</i>	<i>Conti d'ordine:</i>
a) valori di terzi in deposito e garanzia L.	a) terzi per valori in deposito e garanzia L.
b) debitori per fidejussioni e avalli »	b) creditori per fidejussioni e avalli »
c) depositi a cauzione amministratori »	c) amministratori per depositi a cauzione »
d) altri conti d'ordine e partite di giro »	d) altri conti d'ordine e partite di giro »
TOTALE L.	TOTALE L.

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo esercizi precedenti da utilizzare	L.	Disavanzo esercizi precedenti da recuperare	L.
Quote associative annuali	L.	Personale	L.
Contributi dello Stato:	L.	Spese generali:	
per quota di rimborso spese elettorali	L.	Cancelleria e stampati	L.
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati	»	energia elettrica, acqua, gas e telefono	»
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica	»	giornali	»
		fitti passivi	»
		noleggi	»
		varie ed eventuali	»
Contributi provenienti dall'estero:		Contributi a soggetti nazionali	L.
da partiti o movimenti politici esteri o internazionali	L.	Contributi a soggetti esteri	L.
da privati	»		
Altre contribuzioni:		Spese per attività:	
contribuzioni straordinarie degli associati	L.	editoriali	L.
contribuzioni di non associati	»	di informazione	»
Proventi finanziari diversi:		di propaganda	»
fitti attivi	L.	Spese per manifestazioni	L.
interessi attivi	»		
altri proventi	»	Spese per campagne elettorali	L.
Alienazioni:		Spese per acquisti:	
di beni immobili	L.	di immobili	L.
di beni mobili e macchine d'ufficio	»	di mobili e macchine d'ufficio	»
di impianti, macchine e attrezzature	»	di impianti, macchine e attrezzature	»
Entrate diverse:		Spese diverse non altrimenti classificabili	L.
da attività editoriali	L.		
da manifestazioni	»	TOTALE DELLE SPESE	L.
da altre attività statutarie	»	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	L.
varie ed eventuali	»	TOTALE A PAREGGIO	L.
TOTALE DELLE ENTRATE	L.		
AVANZO DELL'ESERCIZIO	L.		
TOTALE A PAREGGIO	L.		

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

All'emendamento 11.1, al secondo comma, sostituire le parole: « le partecipazioni dei partiti a società commerciali, la titolarità di imprese, i redditi comunque derivanti da attività economiche » con le altre: « le partecipazioni a società commerciali e la titolarità di imprese da parte dei partiti o di loro fiduciari, i redditi comunque derivanti ai partiti o a loro fiduciari da attività economiche ».

11.1/1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'emendamento 11.1, al secondo comma, sostituire le parole: « effettuata in base all'articolo 10 della presente legge » con le altre: « tra i diversi organi previsti dagli statuti e dagli ordinamenti dei partiti ».

11.1/2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'emendamento 11.1, al terzo comma, sopprimere le parole: « ai raggruppamenti interni ».

11.1/7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'emendamento 11.1, al terzo comma, dopo le parole: « libere contribuzioni » inserire le altre: « , anche indirette, ».

11.1/3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'emendamento 11.1, sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Il bilancio consuntivo annuale di ciascun partito è inoltre certificato da una apposita sezione della Corte dei conti composta da tre magistrati e da nove addetti alla revisione e dotata inoltre del personale ausiliario necessario allo svolgimento della funzione ad essa assegnata. La sezione ha accesso ai libri e alle scritture contabili. La relazione è pubblicata unitamente al bilancio.

In relazione a quanto stabilito dal comma precedente le tabelle organiche del perso-

nale della Corte dei conti sono aumentate di un presidente di sezione e di due consiglieri, nonché di un direttore di revisione e di otto revisori ».

11.1/4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata al subemendamento 11.1/4 all'emendamento 11.1, sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Il bilancio consuntivo annuale di ciascun partito è inoltre certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società ha accesso ai libri e alle scritture sociali. La relazione è pubblicata unitamente al bilancio.

La designazione della società di revisione avviene da parte del Presidente del Tribunale di Roma ».

11.1/5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'emendamento 11.1, al terz'ultimo comma, sostituire le parole: « in misura corrispondente all'ammontare » con le altre: « in misura pari al triplo dell'ammontare ».

11.1/6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Bilanci)

« I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

Nella relazione illustrativa allegata al bilancio devono essere analiticamente indicate le partecipazioni dei partiti a società commerciali, la titolarità di imprese, i redditi comunque derivanti da attività economiche e la ripartizione dei contributi statali effettuata in base all'articolo 10 della presente legge.

Nella stessa relazione devono essere specificate, con l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire 5 milioni di lire erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari.

Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno 5 anni e designati in base alle regole interne di ciascun partito. I membri del collegio hanno accesso sia congiuntamente sia disgiuntamente ai libri ed alle scritture sociali. La loro relazione deve essere allegata al bilancio e con questo pubblicata ai sensi del primo comma.

Copia del bilancio del partito, sottoscritta dal responsabile amministrativo, della relazione illustrativa, della relazione dei revisori dei conti e dei giornali di cui al primo comma è trasmessa dal segretario del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Camera, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno 5 anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, al fine del controllo di regolarità, può richiedere chiarimenti ai responsabili amministrativi dei partiti. Al termine dei suoi lavori il comitato redige un rapporto.

In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'articolo 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

Nel caso di violazione dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo l'importo del contributo statale di cui al-

l'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura corrispondente all'ammontare delle libere contribuzioni non dichiarate.

I bilanci dei partiti, le relazioni previste dal secondo e dal quarto comma, il rapporto previsto dal sesto comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato ».

11. 1

LA COMMISSIONE

Al primo comma sostituire le parole da: « le partecipazioni dei partiti a società commerciali » sino a: « da attività economiche, i contributi » con le altre: « le partecipazioni a società commerciali e la titolarità di imprese da parte dei partiti o di loro fiduciari, i redditi comunque derivanti ai partiti o a loro fiduciari da attività economiche, i contributi ricevuti dai partiti o da loro fiduciari ».

11. 6

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al primo comma, sostituire le parole: « in base all'articolo 10 della presente legge » con le altre: « tra i diversi organi previsti dagli statuti e dagli ordinamenti dei partiti ».

11. 2

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al secondo comma, sopprimere le parole: « ai raggruppamenti interni ».

11. 3

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Al quarto comma sostituire le parole: « in misura corrispondente al contributo non dichiarato » con le altre: « di un ammontare pari al triplo del contributo non dichiarato ».

11. 7

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire gli ultimi due commi con i seguenti:

« Il bilancio consuntivo annuale di ciascun partito è inoltre certificato da una apposi-

ta sezione della Corte dei conti composta da tre magistrati e da nove addetti alla revisione e dotata inoltre del personale ausiliario necessario allo svolgimento della funzione ad essa assegnata. La sezione ha accesso ai libri e alle scritture contabili. La relazione è pubblicata unitamente al bilancio.

In relazione a quanto stabilito dal comma precedente le tabelle organiche del personale della Corte dei conti sono aumentate di un presidente di sezione e di due consiglieri, nonché di un direttore di revisione e di otto revisori ».

11.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 11.4, sostituire gli ultimi due commi con i seguenti:

« Il bilancio consuntivo annuale di ciascun partito è inoltre certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società ha accesso ai libri e alle scritture sociali. La relazione è pubblicata unitamente al bilancio.

La designazione della società di revisione avviene da parte del presidente del Tribunale di Roma ».

11.5 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Alla tabella: « Spese » del rendiconto finanziario, dopo la voce: « contributi a soggetti nazionali », inserire l'altra: « contributi agli organi periferici ai sensi dell'articolo 10 ed eventualmente distribuzione fra i predetti organi (percentuale rispetto ai contributi erogati dallo Stato%) ».

All. 1 LA COMMISSIONE

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11.1/1, il provvedimento presenta, a questo

punto, un problema che non so come si possa risolvere; ed è un problema grosso. Il partito, non avendo personalità giuridica, come fa ad avere società o essere parte in società, in rapporti con terzi? E' un problema che è insoluto; si risolve di fatto attraverso il fiduciario. Mi sembra che questo sia l'elemento da mettere in evidenza: chi agisce cioè per conto e in nome del partito. Di solito la responsabilità politica è del segretario o comunque di figure che politicamente hanno una loro significatività, una loro determinazione, una loro individuazione. Ma nella misura in cui entriamo a considerare i dati economici e i rapporti economici questa nitidezza, questa precisione di rapporti viene a scomparire. Il nostro emendamento si propone se non altro di far fare un passo avanti affinché sia più facile affrontare argomenti di questo genere, cioè l'ipotesi delle proprietà del partito. Le proprietà del partito non esistono perché i proprietari sono i soci e allora bisogna che si induca, si spinga il partito a mettere in evidenza, a precisare nella sua autonomia chi sia il fiduciario cioè colui che può operare per conto di esso perché indubbiamente verranno fuori dei problemi all'interno dei partiti. Dovremmo quindi stabilire che questi rapporti interni acquistino limpidezza, chiarezza; ciò è quello che si ripropone il nostro emendamento 11.1/1.

Ritiriamo l'emendamento 11.1/7 che fa riferimento ai « raggruppamenti interni ».

Con l'emendamento 11.1/3 proponiamo di aggiungere alle parole: « libere contribuzioni », le parole: « anche indirette » perché, se non sbaglio, nelle operazioni di coordinamento delle norme che ha fatto il senatore Bonifacio attraverso l'articolo 11 del presente disegno di legge che assorbe l'articolo 8 della legge n. 195 del 1974, mi sembra siano sorti due o tre problemi. Uno è rappresentato dal richiamo fatto all'articolo 10 della presente legge...

BONIFACIO, relatore. L'articolo è stato riscritto per evitare queste difficoltà.

STANZANI GHEDINI. Anche per quanto riguarda le contribuzioni, in base al

testo al quale mi riferisco io, bisogna precisare che si tratta di quelle indirette, altrimenti nella nuova formulazione esse non appaiono più.

Prima di entrare nel merito degli emendamenti 11.1/4, 11.1/5 e 11.1/6, devo osservare che nella formulazione alla quale mi riferisco le richieste del compagno Maffioletti vengono del tutto accolte perché nel nuovo testo, rispetto al testo iniziale, si prevede che le contribuzioni da ricordare nella relazione devono essere quelle disciplinate dall'articolo 8 della presente legge. Ci sono tutte, anche quelle non dichiarate? Non mi sembra che il testo sia così chiaro, che esso riguardi l'obbligo di rispondere di quelle dichiarazioni che vengono depositate sotto la responsabilità dell'individuo, dei Gruppi, delle correnti e così via. Se così non è, è evidente che l'inconveniente è superato; però rispetto al testo stampato nel fascicolo degli emendamenti ci era sembrato di dover fare questo rilievo.

A questo punto mi corre l'obbligo di tornare su un argomento che avevo già affrontato e che è relativo ai controlli. Abbiamo predisposto due ipotesi: una è quella della Corte dei conti; l'altra, che riteniamo possa soddisfare maggiormente coloro che sostengono il progetto di legge al nostro esame, è quella di affidare la certificazione del bilancio dei partiti alle società di certificazione oggi esistenti; società che, indubbiamente, danno una maggiore garanzia ed obiettività. Molti di voi sapranno che oggi è stata esercitata anche con successo una spinta perché gli enti e le società a partecipazione statale sottopongano i loro bilanci oltre che al controllo degli organi interni anche alla certificazione di queste società che, a norma di legge, vengono riconosciute e abilitate a esercitare questo ruolo. Potrebbe essere una soluzione intermedia che viene in parte incontro a quell'esigenza di rigore che noi sottolineiamo, anche se deroga dalle nostre posizioni di principio. Lo scopo, il tentativo è quello di migliorare una proposta che chiaramente non condividiamo. Cerchiamo attraverso questa proposta di affidare alle società di certificazione la responsabilità e il compito di certificare il bilancio. Se non altro il con-

trollo verrebbe compiuto da un organo privato che perlomeno è un terzo rispetto al partito. Certo, anche qui evidentemente si può trovare la società di certificazione che è più o meno vicina a questa o quella parte politica, siamo d'accordo, ma indubbiamente sarebbe un passo in avanti, un avanzamento e non una retrocessione rispetto al conseguimento di obiettivi che noi continuiamo a ritenere d'importanza fondamentale se si prende la strada presa dalla proposta di legge approvata dalla Commissione che stiamo qui esaminando.

BONIFACIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO, *relatore*. Illustro l'emendamento 11.1. L'articolo 11 nel testo approvato dalla Commissione comprende una pluralità di commi che apportavano modifiche a vari commi dell'articolo 8 della legge del 1974. Perché non sorgano dubbi o difficoltà interpretative, interviene l'emendamento che altro non contiene se non la riscrittura dell'originario testo dell'articolo 8 così come modificato dalle innovazioni apportate dalla Commissione attraverso l'articolo 11. E' stata solo un'operazione di pulitura estetica del tutto.

L'emendamento All. 1 è consequenziale a tale impostazione e pertanto si illustra da sé.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, lei è firmatario degli emendamenti 11.6, 11.2, 11.3, 11.7, 11.4 e 11.5. E' abbastanza evidente che se viene approvato l'emendamento 11.1 della Commissione, tutti gli altri sono preclusi. Vorrei sapere se lei vuole illustrare questi emendamenti.

SPADACCIA. Sono già stati illustrati sostanzialmente dal senatore Stanzani Ghedini.

PRESIDENTE. Allora vorrei sapere su che cosa chiede la parola.

SPADACCIA. Chiedo la parola sullo emendamento 11.1 della Commissione, per una brevissima osservazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPADACCIA. Proponiamo di aggiungere alla fine del terzo comma dell'emendamento 11.1 presentato dalla Commissione le seguenti parole: « disciplinate dall'articolo 8 della presente legge ». E' semplicemente una precisazione di carattere formale. In fondo noi abbiamo regolamentato questa questione nella legge; quindi il riferimento alla legge lo farei.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è d'accordo sull'integrazione proposta dal senatore Spadaccia all'emendamento 11.1?

BONIFACIO, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BONIFACIO, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 11.1/1, 11.1/2, 11.1/3, 11.1/4, 11.1/5 e 11.1/6. Per quanto riguarda gli emendamenti successivi allo 11.1 essi sarebbero preclusi dalla approvazione di tale emendamento.

RADI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono favorevole agli emendamenti 11.1 e All. 1 presentati dalla Commissione e contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1/1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1/2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani

Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.1/7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1/3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1/4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1/5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1/6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento All. 1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione, sostitutivo dell'intero articolo 11, con l'integrazione proposta alla fine del terzo comma del senatore Spadaccia. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che si intende così approvato anche l'allegato nel testo emendato.

Con l'approvazione di questo emendamento si intendono preclusi tutti i successivi emendamenti all'articolo 11 presentati dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

Dopo l'articolo 11 sono stati proposti due articoli aggiuntivi con gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

Art. . . .

« I responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti e negli ordinamenti dei partiti e delle formazioni politiche, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

11.0.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. . . .

« A titolo di contributo per i propri organi di informazione, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a finanziamenti per la somma complessiva di lire 60 miliardi.

L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 2 — Presidenza del Consiglio dei ministri.

I contributi sono versati entro il mese di gennaio di ciascun anno e sono ripartiti secondo i criteri seguenti:

a) il 55 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra gli organi di informazione dei partiti che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati e abbiano ottenuto una cifra elettorale nazionale non inferiore al 5 per cento dei voti validamente espressi;

b) il 40 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra gli organi di

informazione dei partiti che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati e abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale non inferiore all'1 per cento dei voti validamente espressi;

c) il 5 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra gli organi di informazione dei partiti e delle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e abbiano ottenuto in una delle due Camere almeno un quoziente o abbiano ottenuto nelle elezioni della Camera dei deputati una cifra elettorale nazionale non inferiore all'1 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano almeno cinque eletti complessivamente nei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale.

Il versamento dei contributi è effettuato su domanda indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei segretari dei partiti. In tale domanda deve essere specificato l'organo di informazione, che può essere un giornale quotidiano o un servizio di emissione radiofonica a diffusione nazionale, al quale i contributi sono destinati nonchè le persone fisiche abilitate a riscuoterli.

È fatto divieto ai partiti di destinare i contributi di cui ai precedenti commi a fini e ad usi diversi da quelli previsti. Chiunque contravvenga al presente divieto soggiace alla pena prevista dall'articolo 314 del codice penale.

Se i contributi sono destinati, ai sensi del quarto comma del presente articolo, ad un soggetto con propria personalità giuridica, il relativo bilancio deve essere allegato a quello del partito e deve essere altresì sottoposto alla disciplina dei controlli prevista per il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195 e alla presente legge.

Gli organi di informazione che usufruiscono dei contributi di cui al presente articolo non possono accedere a provvidenze e contributi statali che siano rivolti a qual-

siasi titolo a finanziare e ad agevolare l'editoria. I partiti i cui organi d'informazione percepiscano introiti attraverso contratti pubblicitari perdono il diritto ai contributi di cui al presente articolo ».

11.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Con l'articolo aggiuntivo 11.0.1 proponiamo che i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti e negli ordinamenti dei partiti e delle formazioni politiche, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile e che alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Avete detto no al controllo della Corte dei conti in nome dell'autonomia dei partiti, in contrasto con questa struttura pubblicistica, dietro la foglia di fico del finanziamento ai Gruppi parlamentari, che poi obbligatoriamente devono passare la quasi totalità del finanziamento ai partiti politici. Siete ormai al punto che potete tutelare solo surrettiziamente questa autonomia dei partiti affidandola indebitamente alla difesa delle prerogative delle Camere elettive che, proprio in forza di guarentigie speciali che sono riconosciute dall'ordinamento al Parlamento, sono al riparo dei controlli che riguardano qualsiasi organismo che abbia finanziamenti pubblici.

Allora, proprio perché l'unico passo in avanti che si è fatto è quello di passare dai normali sindaci dei partiti alla scelta di un collegio dei revisori dei conti, noi chiediamo che siano almeno previste delle sanzioni per chi eventualmente, nell'ambito dell'autonomia dei partiti, eluda le norme previste da questa legge. Questo per evitare quello che si è già verificato nell'esperienza di questa legge in cinque anni. Facciamo una legge che prevede controlli che risultano elusivi e fit-

tizi e prevediamo delle sanzioni che non arrivano mai al momento conclusivo, perché non abbiamo dotato la legge neppure degli strumenti ordinari di controllo.

Faccio presente che quando si parla di revisione dei conti si parla di qualche cosa che è ordinato in un certo modo. Le società per azioni, per esempio, dicono qual è la funzione dell'amministratore delegato, qual è quella del consiglio di amministrazione. In un partito chi ha la funzione di consiglio di amministrazione? Il partito è in tutto e per tutto regolato come una associazione di fatto. Allora su che cosa si basano i controlli? Dov'è la legittimità? Qual è l'organo legittimato a decidere certe spese? Quali sono i rapporti degli organi tra loro? Quali norme di riferimento fissa la legge? Nessuna. Appunto per questo, almeno nell'ambito dell'autonomia dei partiti, chi contravviene, e alla autonomia statutaria dei partiti e alle norme di questa legge, sia sottoposto a sanzioni.

Con l'emendamento 11.0.2, al pari degli emendamenti che abbiamo presentato sul rimborso elettorale, che nell'ispirazione, nell'intestazione del nostro disegno di legge costituivano finanziamenti non cumulabili al finanziamento ordinario pubblico dei partiti previsto dalla legge del 1974, ma erano finanziamenti alternativi, un modo diverso e alternativo di finanziare i partiti politici, nel tentativo di trovare un terreno di incontro con le altre forze politiche, abbiamo proposto, abbiamo studiato, abbiamo ricercato un altro momento dell'attività dei partiti che, per la sua rilevanza pubblica, per la sua importanza in generale, sia meritevole di essere finanziato dallo Stato.

E come abbiamo individuato il primo tipo di finanziamenti, che nel vostro disegno di legge sono puramente e semplicemente cumulabili al finanziamento ordinario dei partiti, mentre invece nel nostro erano momenti diversi, proposte diverse di un finanziamento di tipo alternativo, così questa nostra proposta non è cumulabile ma è sostitutiva: è una proposta alternativa all'articolo finale, di chiusura di questo provvedimento che contiene il nocciolo del problema, che non è la moralizzazione, né i controlli, né le dichiarazioni delle sovvenzioni ma il raddop-

pio del finanziamento pubblico e l'introduzione di questa sorta di scala mobile, sia pure con indicizzazione raffreddata.

Qual è il tentativo che abbiamo fatto? Quello di individuare negli organi di informazione dei partiti un momento meritevole del finanziamento pubblico. A titolo puramente indicativo, abbiamo fissato una cifra che sarebbe comprensiva di quella differenza — dal punto di vista finanziario quindi non ci sarebbe documento — con il finanziamento pubblico ordinario dei partiti, più le altre provvidenze alle quali i partiti avrebbero la possibilità di ricorrere cumulando al finanziamento pubblico ordinario dei partiti politici i finanziamenti previsti dalla legge sull'editoria, quindi il contributo per la carta, gli enormi tetti previsti per il risanamento finanziario delle aziende editoriali fino a 25 miliardi per testata di credito agevolato (secondo i miei calcoli, 10 miliardi di credito agevolato per 10 anni corrispondono quasi esattamente alla cifra di credito, cioè l'onere costa allo Stato 10 miliardi), le cifre stanziare per il rinnovamento tecnologico, con un tetto fino a 25 miliardi per testata, sia pure con un ancoraggio alla tiratura ed alle vendite, più l'accesso al mercato pubblicitario.

Siccome il problema dell'informazione compare tacitamente nel finanziamento pubblico dei partiti, ma compare poi esplicitamente nella legge per l'editoria che contemporaneamente è all'ordine del giorno dei lavori dell'altro ramo del Parlamento, abbiamo detto: noi stiamo prevedendo centinaia e centinaia di miliardi per l'editoria privata; siamo alle prese con un problema di finanziamento dei partiti; cerchiamo di esplorare una strada diversa. Non siamo mai stati contrari in assoluto a qualsiasi tipo di finanziamento pubblico dei partiti; siamo contrari ad un finanziamento pubblico dei partiti che sia il finanziamento al partito-apparato che inevitabilmente porta ad una concezione pubblicistica dei partiti. Individuiamo invece un momento di rilevanza pubblica, quello dell'informazione.

Ho fornito alcuni dati sull'informazione radiotelevisiva. Potremmo considerare come funzionano oggi i giornali in Italia. Qual-

è il ruolo di una concentrazione editoriale come quella di Rizzoli? Come è stato realizzato questo enorme impero editoriale? Con criteri di bancarotta fraudolenta, gli stessi di Rovelli, aumentando cioè enormemente l'indebitamento perché alla fine questo avrebbe costituito un grosso problema politico da accollare allo Stato.

C'è qualcuno oggi in quest'Assemblea che sappia chi garantisce sulla massa dei debiti di Rizzoli e chi c'è dietro questo nome? C'è qualcuno che sappia con certezza quali mani si intrecciano su quell'enorme massa debitoria a garanzia di una parte dei debiti? Chi è Rizzoli? Chi è l'altro grande concorrente parallelo e concorrenziale a Rizzoli, Caracciolo? Chi c'è dietro di loro? Non si tratta forse di partiti occulti in grado di ricattare ogni parte dello schieramento politico, in grado di influenzare fortemente la opinione pubblica, che già da oggi affidano le loro fortune all'accollamento alla collettività di una massa enorme di debiti?

Allora, di fronte a questa situazione, da una parte la disinformazione del servizio pubblico radiotelevisivo, dall'altra questa situazione di ricatto che pesa sul Parlamento, noi diciamo: distinguiamo, separiamo il momento dell'informazione. Questo è il momento di farlo con trasparenza, evitando le moltiplicazioni dei pani e dei pesci, il finanziamento pubblico a cui si cumulano i finanziamenti per i contributi della carta, quelli per il risanamento finanziario, quelli per il rinnovamento tecnologico, quelli poi delle lottizzazioni della SIPRA. Facciamo una legge che assicuri ai partiti, con organi di informazioni di loro scelta, un loro organo di informazione finanziato dallo Stato, una loro corretta informazione di parte, contemporaneamente evitando la duplicazione e la triplicazione del finanziamento con il ricorso ad altre provvidenze legislative, quelle dell'editoria, ed escludendo queste testate di partito dal mercato della pubblicità.

I vantaggi sarebbero numerosi, perché certamente esiste una discriminazione tra partiti che hanno organi di stampa e che hanno altri organi di informazione, tra chi ha organi di informazione e chi non ne ha. Noi ricorremmo ad una forma di finanziamento

che la gente sarebbe in grado di capire perché ne sarebbe interessata, perché riguarderebbe il diritto all'informazione non solo dei partiti ma della collettività, di coloro che si riconoscono nelle parti politiche rappresentate dai partiti.

Questa è una strada da battere. Noi non avevamo proposto una legge di abrogazione della legge del 1974: avevamo proposto il referendum nel quale siamo stati numericamente sconfitti anche se ne siamo stati politicamente vincitori. Ma come a tre anni di distanza potete venirci a ripetere, dopo quel referendum, dopo che il 43 per cento di abrogazionisti risposero di sì alla proposta che veniva da coloro che in quel momento rappresentavano soltanto il 3,5 per cento dello elettorato, come oggi potete venire a riproporci un criterio meccanico di adeguamento, di raddoppio della soluzione di allora senza porvi il problema se non sia il caso di finanziare in maniera diversa e alternativa l'attività politica dei partiti?

Questa è una norma che presenta molti vantaggi, non ultimo il vantaggio di liberare la legge dell'editoria dalla ipoteca rappresentata oggi dagli interessi dei partiti, che finiscono altrimenti senza neppure curarsi dell'onere che graverebbe sulla collettività, senza preoccuparsi di andare a guardare cosa c'è dietro Rizzoli, cosa c'è dietro Caracciolo, che cosa significano queste concentrazioni editoriali, questi partiti occulti che ricattano la classe politica. Libererebbe i partiti da quel ginepraio in cui sono costretti a sporcarsi le mani che è la SIPRA, la pubblicità di regime, le lottizzazioni della SIPRA, cioè le testate valutate al di sopra di ogni reale valore di mercato, perché di questo si tratta, alla faccia della vostra legge, senatore Bonifacio! La SIPRA prende per il collo i suoi utenti e gli dice: ti do una lira di pubblicità televisiva se mi dai in cambio una lira e mezza con cui finanzia l'« Avvenire », l'« Avanti! », « Il Popolo », « l'Unità », « Paese Sera »! Ma lo scandalo più grave non è rappresentato proprio da « l'Unità », perché « l'Unità » ha 250.000 copie di vendita ordinaria, ed è quindi un giornale competitivo: lo scandalo è rappresentato dal fatto che per avere un acces-

so alla pubblicità che « l'Unità » meriterebbe per le sue tirature, « l'Unità » è costretta a partecipare a parità con tutti gli altri partiti, tranne quelli che ne sono esclusi perché non partecipano, e ve ne sono in questa Aula, ad uno sporco mercato di spartizione e di lottizzazione del mercato pubblicitario. Libereremmo i partiti da questo ricatto, e davvero questa sarebbe una strada che, una volta battuta, vi moralizzerebbe. Ma libereremmo anche il mercato pubblicitario dall'ipoteca che oggi grava su di esso, dai partiti e dalla SIPRA. Questa è la proposta che avevamo fatto, questa è la proposta, senatore Marchio, che avevamo mandato al suo Gruppo come a tutti gli altri, perché fosse un momento di confronto. E siccome io non dispero che sulle regole del gioco — perché il finanziamento pubblico, la concezione che la funzione e il ruolo dei partiti hanno nell'ambito dell'assetto istituzionale riguardano per eccellenza le regole del gioco, cioè qualcosa in cui tutti, maggioranza e opposizione, ci si deve riconoscere — si possa fare qualcosa, per questo motivo ho mandato una lettera, invitando alla riflessione gli altri Gruppi e le altre forze politiche.

E' probabile che anche la nostra formulazione sia infelice, poco chiara in alcune parti. Era una occasione che sottoponevamo a questa Assemblea e, dal momento che le cose non le facciamo fuori e contro la sovranità della Assemblea, poteva essere preparatoria del dibattito di questa Assemblea, corretta, valutata. Non è stato possibile perché la vasta maggioranza di consensi intorno alla vostra impostazione si è irrigidita nella difesa di una soluzione che incontrò nel 1978 il 44 per cento circa di dissenso nell'elettorato contro il 96 per cento di partenza sul quale potevate contare. C'era il MSI che non dette indicazioni né per il sì né per il no, ma tutti gli altri lo fecero e rappresentavano l'89 per cento dell'elettorato. E chi aveva proposto il sì all'abrogazione rappresentava il 3,5 per cento; gli abrogazionisti furono il 44 per cento.

Voi invece avete scelto la strada di andare ciecamente avanti nella impostazione del 1974. Se così sarà, per quanto ci riguarda non avremo altra strada che quella di incontrarvi di nuovo sul terreno referendario tra

due anni. Lo diciamo con estrema franchezza. Siamo stati accusati di essere per questo ricattatori. Si è in contraddizione: non ci si può da una parte accusare di essere ricattatori e dall'altra di prendere i soldi...

MARCHIO. Siete ricattatori e vi prendete i soldi.

SPADACCIA. Quando abbiamo proposto quel *referendum*, evidentemente volevamo abbattere questo finanziamento pubblico, non prendere i soldi. Se minacciamo oggi di non far passare questa legge, come qualcuno ha ritenuto, o di promuovere il *referendum*, non ci si può accusare da una parte di essere ricattatori perché non vogliamo far passare la legge e accusarci dall'altra di volere questi soldi. Certo che, a regole del gioco stabilite, non possiamo giocare su un terreno di svantaggio rispetto agli altri. Qui però avete il dovere di riconoscere che dei passi in avanti nel tentativo di individuare un terreno comune, senza irrigidirci in una opposizione pregiudiziale, li stiamo facendo. Purtroppo in questo Senato, al quale mi onoro di appartenere, che sono lieto di aver scelto quando con il collega Stanzani abbiamo dovuto optare tra Camera di deputati e Senato della Repubblica, dai settori di questa Assemblea devo dire purtroppo che ho avuto minore attenzione di quanta non ne abbia trovata alla Camera. Siccome questo è un tentativo serio di riflessione comune, è un'offerta di dialogo che lanciamo alle altre parti politiche, su questo come su altri problemi che abbiamo sottoposto con un documento alle forze politiche e che riguardano l'informazione, la questione morale — che non si risolve con le anagrafi patrimoniali, ma sciogliendo i nodi dell'Inquirente e dell'immunità parlamentare —, l'editoria, i regolamenti e i decreti-legge. L'articolo aggiuntivo che abbiamo presentato supera in qualche misura la logica della nostra impostazione ma non può essere un articolo che (come quello sui rimborsi elettorali) poi diventa un'altra forma di moltiplicazione dei pani e dei pesci: noi le proponiamo come forme alternative e poi diventano e sono tra-

sformate in altre fonti cumulabili di finanziamento. Tutti gli articoli che abbiamo presentato, compresi quelli sul fondo di ricerca parlamentare, sul finanziamento dei Gruppi che tornerà quando parleremo delle percentuali che i Gruppi devono passare ai partiti, sono tutte forme di finanziamento alternativo, di finanziamento che la gente comprenderebbe perché riguarderebbero attività che alla gente possono interessare e sarebbero una moralizzazione della vita dei partiti che altrimenti non raggiungeremo per questa strada. E siccome nell'intervallo che intercorrerà tra l'esame del Senato e l'esame da parte della Camera non voglio pregiudicare con un voto negativo un tentativo di riflessione che abbiamo inutilmente sollecitato agli altri Gruppi del Senato, dichiaro di ritirare l'emendamento 11.0.2. Mi dispiace che l'attenzione che avevo ricercato non sia venuta da questa Camera cui sentiamo l'onore di appartenere. Speriamo ci venga dall'altra Camera e da ogni settore dello schieramento politico nel suo complesso perché, trattandosi di un argomento centrale nelle regole del gioco della Repubblica, di questo avvertiamo tutta la responsabilità, di determinare tra maggioranza e minoranza un diverso tipo di rapporto fondato sulla fiducia in alcune regole comuni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 11.0.1.

BONIFACIO, *relatore*. La Commissione è contraria.

RADI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 12.

(Adeguamento dei contributi a carico dello Stato)

L'importo dei contributi a carico dello Stato previsti dalla presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono annualmente aumentati all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'importo del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, viene aumentato in sede di prima applicazione della presente legge per l'anno 1980 in base al predetto indice riferito agli anni dal 1975 al 1979. Per gli anni successivi sull'entità del contributo così determinata per il 1980 si applica il disposto del primo comma.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

All'emendamento 12.1, al secondo comma sostituire le parole: « l'anno 1974 » con le altre: « l'anno 1979 ».

12. 1/1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

All'emendamento 12.1, sopprimere gli ultimi tre commi.

12. 1/2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata al subemendamento 12.1/2, all'emendamento 12.1, al quarto comma, sostituire le parole: « l'anno 1980 » con le altre: « l'anno 1981 ».

Conseguentemente, al quinto comma, sostituire le parole: « per il 1980 » con le altre: « per il 1981 ».

Conseguentemente, all'ultimo comma sopprimere le parole: « per il 1980 e ».

12. 1/3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata al subemendamento 12.1/2, all'emendamento 12.1, al quarto comma, sostituire le parole: « dal 1974 al 1979 » con le altre: « dal 1979 al 1980 ».

12. 1/4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'importo dei contributi a carico dello Stato previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aumentato per ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, in base alle variazioni percentuali di un apposito indice calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Tale indice, avente come base l'anno 1974 = 100, è calcolato mediante sintesi dell'indice delle retribuzioni per i dipendenti della pubblica amministrazione, con peso 10, e dell'indice dei prezzi al consumo della intera collettività nazionale, ad eccezione delle classi 1, 2 e 5, con peso 90.

Ai fini della determinazione dell'ammontare annuale dei contributi di cui al primo comma, la variazione percentuale dell'indice rispetto all'anno precedente è ridotta di un terzo.

L'importo del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, viene aumentato in sede di prima applicazione della presente legge per l'anno 1980 in base alla variazione percentuale del predetto indice, ridotta di un terzo, riferita agli anni dal 1974 al 1979.

Per gli anni successivi, sulla entità del contributo così determinata per il 1980, si applica il disposto dei primi tre commi del presente articolo.

La somma integrativa del contributo per il 1980 e per il 1981 viene versata agli aventi diritto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi entro il mese di gennaio viene versata la stessa somma dell'anno precedente; l'eventuale somma integrativa dovuta in ba-

se al predetto indice viene versata entro il mese di giugno ».

12.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il secondo comma.

12.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.2, al secondo comma, sostituire le parole: « per l'anno 1980 » con le altre: « per l'anno 1981 ».

12.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.2, al secondo comma, sostituire le parole: « dal

1975 al 1979 » con le altre: « dal 1979 al 1980 ».

12.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Nella nuova formulazione presentata dalla Commissione mi sembra che il dato preminente consista, anzichè nel far riferimento all'indice dell'aumento del costo della vita ISTAT, in un nuovo tipo di indice.

Presidenza del vice presidente MORLINO

(Segue STANZANI GHEDINI). Non sono in grado di valutare i pregi o i difetti di questo nuovo indice rispetto al precedente. Si introduce con un peso 10 questo riferimento alla retribuzione dei dipendenti della pubblica amministrazione. Il 10 per cento potrebbe avere un senso rispetto a certe considerazioni che io faccio sul problema dell'indicizzazione del contributo; vale a dire, essendo in gran parte destinate alla burocrazia e ai dipendenti dei partiti, queste somme sono per loro garanzia di una lievitazione delle disponibilità e quindi legittimano la loro richiesta di aumento delle retribuzioni, secondo criteri di rivalutazione che non sono riconosciuti a nessun'altra categoria. Se questo riferimento fosse maggiore di 10, il rapporto verrebbe a stabilirsi con la lievitazione delle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Abbiamo la convinzione che questa indicizzazione sia una norma che aggrava enormemente tutta l'impostazione della legge; è una impostazione che non ci sentiamo assolutamente di condividere e che tende a rendere veramente definitiva questa contribuzione da parte dello Stato ai partiti per

le loro attività ordinarie. Quindi, non sentendoci di dividerla, abbiamo previsto degli emendamenti che tendono se non altro a contenerne l'efficacia. Anzichè al 1974, anno a cui si fa riferimento, proponiamo che si faccia riferimento all'anno 1979. Se da una parte il riferimento all'aumento del costo della vita passa dal 75 al 66 per cento, dall'altra parte questa percentuale viene però riferita ad un più ampio periodo di svalutazione della moneta; quindi si dà un contributo maggiore. Perciò la sostanza dei nostri emendamenti è questa: riteniamo che il riferimento non debba essere relativo al momento in cui la norma fu approvata nel 1974, ma debba tenere conto della realtà e cioè del fatto che questa legge è stata sottoposta al referendum da parte dei cittadini; per questo ci sembra ragionevole che l'indicizzazione parta semmai da quel momento e non dal 1974. Poi saremmo propensi ad abolire tutta la parte che, oltre a determinare un incremento del contributo per il 1981, vuole anche aggiungere, retroattivamente, l'aumento del contributo per l'anno 1980. In sostanza vorremmo proporre, così come era maggiormente esplicitato dall'emendamento illustrato dal senatore Spa-

daccia, che il Senato desse una indicazione in merito alle preoccupazioni che abbiamo cercato di esprimere — e che non sono preoccupazioni di fondo, cioè di contrapposizione, ma che si muovono nell'ambito della logica del testo di legge proposto dalla Commissione —, una indicazione nella direzione della volontà di una parte non irilevante dell'opinione pubblica, volontà che — riteniamo — queste nostre proposte legittimamente interpretano.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 12. 1 e ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

B O N I F A C I O , relatore. Non posso proprio dire che l'emendamento si illustra da sè, ma dico appena due parole per renderne il significato concreto leggendovi soltanto alcune cifre. Il senatore Stanzani Ghedini, che ha sollevato questo problema, potrà prestarmi attenzione. Dirò che nel meccanismo previsto dal testo originario che è stato approvato in Commissione e sottoposto all'Assemblea, avremmo avuto per il 1980 un contributo complessivo di 84 miliardi e 500 milioni; cioè il contributo annuale sarebbe passato da 45 miliardi a 84 miliardi e 500 milioni. Optando per la soluzione che oggi attraverso l'emendamento la Commissione propone, per il 1980 il contributo annuale sarebbe di 76 miliardi e 800 milioni. Abbiamo cioè individuato un indice che è più adatto alla materia alla quale la disciplina si riferisce. E dirò al senatore Stanzani che il 10 per cento relativo all'aumento delle retribuzioni per gli impiegati nasce dalla constatazione che in media nell'andamento dei bilanci di tutti i partiti in questi 5 anni si è visto che il 10 per cento delle spese è destinato al personale, il 90 per cento è destinato ad altro tipo di spese. La novità rispetto all'articolo 12 consiste nell'aver individuato un indice più idoneo e nel prevedere, attraverso di esso, un'ulteriore decurtazione del progressivo adeguamento del contributo dei partiti al costo della vita.

Dobbiamo ricordare, onorevoli senatori, che tutta la materia della quale questa sera ci stiamo occupando trova la sua origine nel dibattito che ci fu in quest'Aula a proposito della legge finanziaria del 1980, la quale prevedeva il raddoppio del contributo annuale che per il 1980 sarebbe passato da 45 a 90 miliardi. Si disse: non si dà questo raddoppio se non si elaborano norme di maggior rigore. Credo che la Commissione abbia adempiuto il suo compito, sottoponendo all'Assemblea norme di maggior rigore e nello stesso tempo individuando questo sistema attraverso il quale i partiti politici riceveranno nel 1980 meno di quanto avrebbero ricevuto se fosse stata approvata la legge finanziaria per il 1980.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti all'articolo 12, la Commissione si dichiara contraria.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Molto brevemente esprimo il nostro consenso a questo emendamento nel suo impianto fondamentale perchè si tratta di considerare un altro indice, un indice di sintesi, e di calcolarlo in un modo che non corrisponda meccanicamente a quello relativo all'andamento dei prezzi al consumo che avevamo criticato anche durante la discussione in Commissione in quanto conteneva delle componenti che non corrispondevano alla spesa tipica dei partiti, cui sono naturalmente estranei l'andamento di alcuni prezzi al consumo che ora sono stati esclusi con questo riferimento alle classi 1, 2 e 5. Quindi l'indice viene complessivamente raffreddato. Viene poi ulteriormente diminuito l'automatismo con la riduzione operata di un terzo. Questo impianto fondamentalmente riduce gli effetti della rivalutazione e riduce la cifra originariamente prevista dalla legge finanziaria. Questo è vero, però si poteva fare anche qualcosa di più e forse possiamo ancora fare in tempo se il relatore e gli altri Gruppi concordassero nel senso che si po-

trebbe ulteriormente introdurre una riduzione che invece di un terzo fosse del 50 per cento. Allora in questo caso avremmo un ridimensionamento più completo, lasciando fermo quel meccanismo di rivalutazione che del resto è considerato da tutti una soluzione equa per evitare nuovi interventi legislativi e per dare una sistemazione normativa a questo tipo di finanziamento che è così esposto all'andamento di alcune spese tipiche dell'attività politica che sono sottoposte, specie nelle campagne elettorali, a forte lievitazione.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Vorrei ricordare che nel corso di questo dibattito è stato detto forse da più di un collega che la legge del 1974 ha avuto la ratifica dell'elettorato nel referendum popolare del 1978, il che è vero, tant'è che non abbiamo proposto progetto di legge abrogativo della legge del 1974 ma ci siamo al massimo riservati di sottoporla nuovamente, allo scadere dei cinque anni, al referendum popolare. Ma la legge del 1974 è stata ratificata dall'elettorato nel 1978, con quegli stanziamenti e senza scala mobile, senza indicizzazione. Vi chiedo, colleghi: nel 1978, in una situazione di spaccatura dell'elettorato su questa legge, se già allora si fosse dovuto votare oltre ai 45 miliardi l'anno anche la scala mobile e l'indicizzazione, questo fatto avrebbe potuto rovesciare l'esito finale della votazione o no? Dico allora che c'è un'immoralità di fondo nel porre come indice base quello del 1975; se volete avere un minimo di onestà intellettuale, avendo sottoposto quella legge al referendum senza indicizzazione e senza scala mobile, l'indice lo dovete porre al 1979. Comunque tutta questa preoccupazione di raffreddare gli indici della scala mobile dei partiti mi sembra che nasconda qualche cattiva coscienza. Se foste davvero convinti che è morale, giusto e legittimo non già adeguare, come sarebbe comprensibile (anche se troverebbe la nostra opposizione),

non già proporre un provvedimento che dica di portare da 45 miliardi a *tot*, senza indicizzazione, perchè ciò comporta che il giorno che si dovesse ritoccare la cifra il provvedimento dovrebbe comunque tornare all'esame e al vaglio del Parlamento e quindi dell'opinione pubblica; se foste davvero convinti che l'indicizzazione è normale, corretta e accettata dall'opinione pubblica non vi preoccupereste e adattereste l'indice dei prezzi al consumo, l'indice normale dei lavoratori dell'industria. C'è invece la preoccupazione di raffreddare, e la capisco, perchè siamo in un paese in cui i pensionati hanno dovuto attendere anni, fino al 1980, per arrivare alla semestralizzazione e quest'anno per poche migliaia di lire al trimestre gli si è negata la trimestralizzazione e, come grande concessione, si è data la quadrimestralizzazione. I pensionati e il pubblico impiego hanno dovuto attendere anni per avere la scala mobile e nel momento in cui si riconosce la scala mobile ai pensionati e non si ha il coraggio di arrivare alla trimestralizzazione per tutti, si tenta di porre di nuovo sul tappeto l'attacco alla scala mobile anche dei lavoratori dipendenti.

Comprendo il vostro problema, ma mi pare che ci sia una cattiva coscienza di fondo alla base di tutto ciò. Voterò quindi, inascoltato, isolato e solitario, a favore del nostro emendamento 12.1/1 già illustrato dal senatore Stanzani e voterò contro anche a questa nuova formulazione ulteriormente raffreddata della scala mobile, sembrandomi questa comunque una grande operazione di ipocrisia e una manifestazione — consentitemi di dirvelo — di grande cattiva coscienza rispetto all'opinione pubblica e al vostro elettorato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R A D I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è favorevole all'emendamento 12.1 e contrario a tutti gli altri.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12.1/1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1/2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1/3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1/4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Commissione, sostitutivo dell'intero articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 12.1 restano preclusi gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4.

Dopo questo articolo sono stati proposti degli articoli aggiuntivi con gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

Art. ...

« I partiti che usufruiscono del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge

2 maggio 1974, n. 195, e del secondo comma dell'articolo 12 della presente legge, non possono accedere a provvidenze e contributi statali che siano rivolti a qualsiasi titolo a finanziare e ad agevolare l'editoria ».

12.0.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

« L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito con il seguente:

” I presidenti dei Gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore all'80 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. La presidenza dei gruppi misti è tenuta a ripartire proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati eletti i componenti del gruppo medesimo una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi della lettera c) del presente articolo ” ».

12.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 12.0.2, inserire il seguente:

Art. ...

« L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito con il seguente:

” I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore all'85 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. La presidenza dei gruppi misti è tenuta a ripartire proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati eletti i componenti del gruppo medesimo una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi della lettera c) del presente articolo ” ».

12.0.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via ulteriormente subordinata, inserire il seguente:

Art. ...

« L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito con il seguente:

” I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al 90 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. La presidenza dei gruppi misti è tenuta a ripartire proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati eletti i componenti del gruppo medesimo una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi della lettera c) del presente articolo ” ».

12.0.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. L'emendamento 12.0.1 stabilisce che i partiti che usufruiscono del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e del secondo comma dell'articolo 12 della presente legge, non possono accedere a provvidenze e contributi statali che siano rivolti a qualsiasi titolo a finanziare e ad agevolare l'editoria.

Credo che possiamo scegliere due strade: una è quella, che avete scelto, del finanziamento pubblico dei partiti, che soprattutto con una sorta di scala mobile riporterà il problema — al di là delle opposizioni radicali — di forme di controllo di carattere pubblicistico e di ordinamenti e di normative di tipo garantistico, anch'esse pubblicistiche. In questo caso io credo che il finanziamento pubblico debba esaurire il tipo di finanziamenti di cui un partito gode. L'altra è quella di finanziare momenti di attività di interesse generale e di interesse pubblico, ma come tipo di finanziamento alternativo.

Quello che credo non sia ammissibile è questa duplicazione, questa triplicazione di diverse forme di sovvenzione pubblica: oggi

si finanzia l'editoria, domani si finanzia qualche altra cosa, poi ci saranno le cooperative e allora i raffreddamenti saranno poi compensati dalle altre cose che si escogiteranno nelle maglie dello Stato assistenziale e corporativo.

Quindi manterrei questo articolo aggiuntivo perchè, scelta quella logica, se deve essere un dato di moralizzazione, è chiaro che la moralizzazione non consiste soltanto nel colpire i finanziamenti illeciti, ma consiste anche nel creare delle barriere che impediscano ai partiti di dover necessariamente ricorrere a questa o a quella forma di lottizzazione, a questa o a quella duplicazione, triplicazione o quadruplicazione del finanziamento che si renderà lecito attraverso operazioni politiche che, anche se perfettamente legali, saranno avvertite dall'opinione pubblica come fortemente illecite.

L'emendamento 12.0.2 così stabilisce: « L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito con il seguente: ” I presidenti dei Gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore all'80 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. La Presidenza dei Gruppi misti è tenuta a ripartire proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati eletti i componenti del Gruppo medesimo una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi della lettera c) del presente articolo ” ». Proponiamo di passare all'80 per cento, cioè nel finanziamento pubblico che voi avete deciso — e di cui i Gruppi sono ridotti a tramite e a schermo dei partiti, in questa legge, che da questo punto di vista e profondamente ipocrita — proponiamo che il rapporto fra partito e Gruppo parlamentare sia spostato a favore dei Gruppi parlamentari e che il finanziamento dei Gruppi parlamentari non sia a carico delle due Camere, ma di questo fondo che fa parte — questo almeno lo dovete ammettere: vi figura come partita di giro ma vi figura — dei bilanci delle due Camere perchè, per non essere soggetti a controlli di carattere pubblicistico, checchè ne pensi l'autorevole costituzionalista senatore Bonifacio, l'unica

garanzia che i partiti sono riusciti a trovare è questo *éscamotage* ipocrita che fa passare il finanziamento ai partiti politici come una voce dei bilanci della Camera e del Senato.

Allora, in tanto parlare di centralità del Parlamento, di autonomia dei Gruppi parlamentari, di funzioni dei parlamentari all'interno dei partiti, quello che proponiamo è uno spostamento del rapporto tra partiti e Gruppi parlamentari per rivendicare il fatto che i parlamentari eletti nelle liste dei partiti sono in qualche misura, nella loro autonomia elettiva garantita dalla Costituzione, come rappresentanti del popolo, anch'essi momento della vita e dell'attività dei partiti, momento dialettico e non passivo.

Gli altri due emendamenti, il 12.0.3 e il 12.0.4, prevedono diverse quantificazioni di questo rapporto. Il primo propone la misura dell'obbligo della trasmissione ai partiti nella misura dell'85 per cento, uno spostamento considerevole quindi perchè attualmente l'obbligo è del 95 per cento. Questo monumento di ipocrisia prevede l'obbligo del trasferimento ai partiti nella misura del 95 per cento! Nel primo degli emendamenti proponiamo che si passi dal 95 per cento all'80 per cento e nel secondo facciamo una proposta riduttiva, cioè il passaggio dal 95 all'85 per cento. Nel terzo emendamento facciamo una ulteriore proposta riduttiva, dal 95 al 90 per cento. Possiamo discutere sulla quantificazione di questo rapporto, ma, nel momento in cui fissate un fondo a carico dei bilanci delle due Camere, nel momento in cui modificate questa legge, non siate trascrittori passivi della volontà dei partiti e risolvete in questa sede almeno il problema del finanziamento dei vostri Gruppi parlamentari, di cui rivendichiamo tutti la necessità di un rafforzamento di fronte alle esigenze di lavoro del Senato e della Camera.

Ma non è necessario, colleghi senatori, come si sente dire nelle lamentele nei corridoi del Palazzo e dai banchi degli altri partiti, un momento di alta dignità nella vita e nell'attività dei partiti?

Questo è il senso degli emendamenti che sottopongo all'attenzione ed al voto dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O N I F A C I O , *relatore.* Signor Presidente, nella mia replica e in tutto quello che ho detto questa sera, c'è la motivazione di un parere contrario a tutti gli emendamenti.

R A D I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

Art. 13.

(Dispositivo finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.630.000.000 per l'anno 1980 e in lire 43.886.000.000 per l'anno 1981, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856

degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, non ho sotto mano il Regolamento, ma vorrei proporre, per non dare all'opinione pubblica la sensazione che approviamo questo provvedimento nottetempo, che almeno il momento delle dichiarazioni di voto, che non prenderà più di un'ora, un'ora e mezzo, venga spostato a domani, e che il voto sia almeno riservato al pomeriggio di domani.

È una formula che ci consentirebbe proprio di non dare la sensazione che, come nel 1974, il Senato della Repubblica, approvando il raddoppio del finanziamento pubblico dei partiti, lo faccia alle due di notte. Noi non abbiamo nessuna fretta: siamo qui, faremo la nostra dichiarazione di voto se deciderete di continuare; ma è un invito che rivolgiamo all'Assemblea e a lei, signor Presidente, che è tutore anche della dignità dei nostri lavori.

Credo che l'impressione sarebbe brutta se questo provvedimento passasse nottetempo, quasi che si avesse paura di affrontarlo e votarlo alla luce del sole.

P R E S I D E N T E . Pur rispettando le opinioni del senatore Spadaccia in merito, vorrei dire che non possiamo accogliere la sua richiesta, perchè l'ordine dei lavori del Senato prevede per la seduta di domani pomeriggio ed eventualmente, in modo conclusivo, per venerdì mattina l'approvazione di ben quattro disegni di legge di conversione di decreti-legge dei quali c'è il vincolo della scadenza.

S P A D A C C I A . Ritiro la proposta, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo dunque alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G U A L T I E R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I . Signor Presidente, noi votiamo « sì », con una certa soddisfazione e con la profonda convinzione che questa legge, al pari della precedente, va votata e ora va difesa nell'altro ramo del Parlamento dallo stesso schieramento di forze che qui si è realizzato. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

M A L A G O D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A L A G O D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione oggi è stata molto lunga perchè alcuni argomenti seri da parte di alcuni colleghi sono stati più volte ripetuti, annacquati e diluiti, diminuendo così l'efficacia. Chi aveva avuto l'occasione, come io l'avevo avuta, di leggere i documenti preparati insieme a loro dai loro amici dell'altro ramo del Parlamento non aveva bisogno di ascoltare per sapere quello che veniva detto. Ciò però non diminuisce l'importanza del tentativo di mediazione che reputo avrebbe dovuto essere fatto nelle more di questa discussione. E avevo fatto presente questo punto di vista al Presidente del Senato, il quale credo che lo abbia fatto presente ai capigruppo. Comunque questo tentativo dovrà essere fatto nell'intervallo tra l'approvazione della legge qui e la ripresa della discussione alla Camera per vedere se non sia possibile raggiungere un'intesa almeno su un numero sufficiente di punti che permettano di soddisfare esigenze diverse.

Vorrei dire, per quello che riguarda gli argomenti svolti dai nostri colleghi radicali, che essi hanno spesso avuto una parte

di ragione in quello che affermavano e una grossa parte di torto in quello che negavano. Voler negare la necessità politica per garantire la democrazia in Italia di un finanziamento delle attività normali, chiamiamole così, correnti dei partiti è un errore, a nostro giudizio; però sarebbe anche un errore, credo, non tener conto della necessità di una destinazione di fondi diretta alla informazione dei partiti, che oggi soffre per le difficoltà finanziarie dei partiti stessi e anche per alcune cattive abitudini degli organi pubblici di informazione. A questo punto in Italia diventa inoltre anche difficile sapere quali sono organi pubblici e quali sono organi privati.

Ciò premesso, dirò che noi voteremo intanto a favore della legge perchè riteniamo che, così come essa è, rappresenti già un inizio importante di soluzione dei problemi reali che ci si pongono. Ci auguriamo che sia possibile affrontare anche altri aspetti dei problemi medesimi.

Voglio aggiungere che il nostro voto favorevole a questa legge è possibile perchè qualche ora fa abbiamo votato la legge sull'anagrafe patrimoniale e perchè questo nostro voto favorevole implica la nostra ferma intenzione di fare il possibile per mandare avanti soluzioni già da noi del resto da tempo proposte sia per l'immunità parlamentare sia per la Commissione inquirente. (*Applausi dal centro*).

R O M A N Ò . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N Ò . Signor Presidente, volevo fare una dichiarazione di voto più lunga, anche perchè noi non abbiamo annunciato il nostro voto per la legge precedente, ma data l'ora tarda mi limiterò a poche parole. Abbiamo votato a favore prima, e voteremo a favore della legge sul finanziamento dei partiti, perchè riteniamo entrambe queste leggi necessarie. Necessarie, però, non vuol dire risolutive; ne riconosciamo, infatti, anche i limiti e non ci illudiamo affatto circa la loro effettiva incidenza

sulla questione morale, che è questione di primaria importanza. Sappiamo bene, anzi, che possono rivelarsi addirittura dannose se non saranno accompagnate da ben altre iniziative e da sensibili correzioni dei comportamenti, che però non dipendono ovviamente da decisioni legislative. Le due leggi riguardano i partiti e gli uomini politici, riguardano cioè istituzioni e persone che costituiscono la cerniera essenziale tra la sfera del potere e la società. Arrivano in Aula accompagnate dalle polemiche accese di chi può parlare (attraverso la stampa o altri mezzi), ma, peggio ancora, circondate dalla diffidenza di chi non parla, almeno pubblicamente; e sono i più, è la gente comune. Arrivano anche in un momento in cui la crisi degli organismi rappresentativi è profonda e riconosciuta.

Diciamo allora che esse avranno un senso se in qualche modo agiranno su questa crisi e contribuiranno a superarla. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

B A R S A C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R S A C C H I . Signor Presidente, anch'io cercherò di essere breve, anche perchè il rappresentante del Gruppo socialista ha già espresso il voto favorevole al primo disegno di legge. L'introduzione del principio della pubblicità della situazione patrimoniale dei parlamentari, dei membri del Governo e dei titolari di cariche elettive e direttive di taluni enti che abbiamo prima approvato e la nuova rigorosa regolamentazione dei finanziamenti pubblici ai partiti politici, che stiamo per approvare, a nostro avviso costituiscono un primo calcolato passo sulla strada della moralizzazione della vita pubblica e del recupero necessario e indispensabile della fiducia del cittadino nel funzionamento corretto delle istituzioni e nell'operato dei rappresentanti del corpo elettorale.

L'iniziativa assunta dai Gruppi parlamentari costituisce un risultato positivo. La stragrande maggioranza dei Gruppi parlamentari

ri si è trovata d'accordo nel considerare opportuno il varo dei due provvedimenti che purtroppo vedono prevalere in questo momento, abilmente orchestrata, una campagna di qualunquismo diretta a scaricare con estrema generalizzazione sugli uomini politici tutte le responsabilità di quello che è successo nel nostro paese. Non vogliamo dire con questo che il mondo politico sia esente da colpe, ma non è neppure vero che, ogni volta che piove, sia colpa del Governo.

La confusione esiste — è inutile negarlo — e lo scontento pure ma cominciamo ad aprire le porte e le finestre in modo che il cittadino in maniera concreta possa gettare uno sguardo preciso nella casa di coloro che hanno responsabilità pubbliche. Non a caso il Partito socialista, nell'assumere il suo impegno di governabilità del paese, ha posto tra i suoi obiettivi primari la moralizzazione della vita pubblica e la trasparenza dei modi di essere di chi è preposto, per volontà dei cittadini, alla gestione del governo del paese.

In una moderna società i partiti politici svolgono una funzione indispensabile e fondamentale per il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche e costituiscono la premessa per il sorgere e il consolidarsi del pluralismo politico. Come ho avuto modo di dire nell'intervento generale, la legge n. 195 del 1974 non ha dato i frutti sperati. Dobbiamo convenire che ci sono lacune e parte degli obiettivi che ci eravamo posti non sono stati raggiunti.

La legge che stiamo approvando vuol dare, in via definitiva, soluzione a tutti quei problemi che impediscono lo svolgimento delle funzioni proprie dei partiti politici, la tranquillità finanziaria, accompagnata dall'impegno costante di tutte le forze politiche, per l'applicazione di corretti principi di gestione finanziaria e patrimoniale che potrebbero essere condizioni sufficienti a scoraggiare fenomeni di corruzione che, per la loro frequenza, hanno creato tra i cittadini una sorta di rassegnata assuefazione.

È evidente che una legge e una maggiore tranquillità finanziaria dei partiti non sono di per sé condizioni sufficienti a debella-

re eventuali fenomeni di corruzione, che purtroppo, per la loro frequenza, hanno creato una certa opinione negativa. Occorre molto di più ma una buona legge sul finanziamento pubblico ai partiti, affiancata da specifiche norme sul controllo delle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche elettive, può essere anche il punto di partenza per la trasformazione positiva del regime di assegnazione di mezzi finanziari pubblici a sostegno della vita dei partiti. Una sua applicazione, da parte dei partiti politici, coerente con i principi ispiratori che l'hanno determinata, può essere il punto di arrivo per l'auspicato recupero di credibilità del modello di democrazia rappresentativa che informa il nostro sistema politico.

Quello che è stato introdotto (e che qualcuno può anche non aver compreso) per quanto riguarda l'aggancio del finanziamento all'indice ISTAT sta a dimostrare che questo non deve significare un'elargizione atta ad attenuare le passività ma ha lo scopo di assolvere le finalità proprie del provvedimento, che sono quelle di assicurare autonomia finanziaria nella gestione degli apparati dei partiti in funzione dell'evolversi fisiologico dei costi di funzionamento e rendere così indipendenti i partiti da elargizioni esterne che, il più delle volte, ne hanno snaturato le funzioni. Il finanziamento, accompagnato da rigorosi controlli sui bilanci, renderà trasparente e accessibile ai cittadini l'attività dei partiti, poichè questi sono parte integrante e indispensabile di una società democratica e moderna, ma per funzionare hanno bisogno di strutture moderne, efficienti e adeguate, come avviene negli Stati democratici europei.

Non ritengo opportuno dilungarmi ancora in merito al provvedimento. Desideriamo però ribadire che le leggi in discussione che andiamo ad approvare costituiscono un primo, solenne impegno di fronte alla nazione, un patto morale tra le forze politiche, la strada faticosa del recupero della credibilità e della fiducia nelle istituzioni democratiche.

E con il sincero auspicio che questi provvedimenti segnino una svolta decisiva nella moralizzazione della vita pubblica espri-

mo il voto favorevole del Gruppo parlamentare socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

P A R R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A R R I N O . Signor Presidente, le modifiche ed integrazioni previste alla legge 2 maggio 1974, n. 195, oggi all'esame di questo ramo del Parlamento ci trovano consenzienti.

Noi riteniamo che la legge che istituiva il finanziamento pubblico ai partiti rispondeva e risponde ad una esigenza oggettiva che deriva da una sana concezione del rapporto tra partiti politici e paese.

L'esigenza è nata dalla necessità che si aveva di rendere cristallina l'amministrazione interna dei partiti.

Tutti sappiamo (e i cittadini sanno) che una organizzazione, sia politica che di altro tipo, per esplicare la propria attività ha bisogno di fondi per coprire le spese di gestione.

I partiti politici sono sempre esistiti e la loro esistenza quindi presupponeva e presuppone una spesa.

Con la variazione al disegno di legge numero 195 del 1974, sostanzialmente si vuole adeguare il contributo per renderlo più rispondente alla capacità di potere di acquisto del denaro.

È noto a tutti infatti che il processo inflazionistico in 7 anni ha eroso il valore dei mezzi economici di cui dispongono i partiti, per cui oggi lo stanziamento previsto nel 1974 non corrisponde più ai principi ed ai fini che la legge si proponeva di risolvere.

È indubbiamente nel vero chi dice che « l'onestà non si decreta »; e saremmo lietissimi, come tutti voi del resto, se vivessimo in una condizione ed in un clima che non richiedessero questi provvedimenti.

Ma una classe politica non può non tenere conto delle diffuse preoccupazioni della pubblica opinione e di un elettorato che, nonostante tutto, attraverso libere elezioni, in un sistema basato sul consenso, la conferma alla direzione del paese.

Se è vero che la legge di finanziamento ai partiti ha avuto, come ho ricordato, l'approvazione diretta del popolo attraverso il referendum, è pur vero che 43 italiani su 100 si sono mantenuti, nel segreto dell'urna, in posizione negativa rispetto ad essa.

E dunque, già per questa semplice ragione, l'aggiornamento del finanziamento dei partiti doveva essere opportunamente accompagnato dall'introduzione di più severi controlli e divieti.

È di rilievo constatare che, salvo qualche rara eccezione, siamo dunque tutti d'accordo nel confermare le ragioni che ci indussero a finanziare pubblicamente i partiti, tra l'altro per disinnescare le micce di scandali veri o presunti tali.

E senza indulgere a stabilire primogeniture a riguardo (né nostre né altrui), noi per primi siamo lieti di constatare che, sia pure nel clima di necessità, da tutti avvertito, sull'onda moralizzatrice di 3 mesi or sono, si agisce oggi al riguardo in un clima di ritrovata unità nazionale contro la corruzione, così come (maggioranza e opposizione) dovremmo cercare di fare quando sono in giuoco grandi e fondamentali temi di democrazia.

Noi riteniamo che le modifiche proposte nel testo approntato dalla Commissione non solo servono a rendere più trasparente la amministrazione e l'operato dei partiti, ma mirano principalmente ad avviare un processo di moralizzazione necessario per rendere più credibile l'operato dei partiti, del Governo, del Parlamento e delle istituzioni.

Noi riteniamo che la norma che prevede l'anagrafe patrimoniale per i parlamentari, per i dirigenti di enti pubblici con nomina governativa, per i consiglieri regionali e per i consiglieri comunali, per quella fascia di comuni indicata nel disegno di legge testè approvato dal Senato, è una novità nell'ordinamento dello Stato che evidenzia la volontà del Parlamento di rendere di dominio pubblico la consistenza patrimoniale di chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica.

Per le considerazioni anzidette e per il contenuto del dibattito, a nostro avviso positivo, che è emerso dalla discussione generale, annuncio il voto favorevole del Grup-

po socialdemocratico. (*Applausi dal centro-sinistra*).

MARCHIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, nel dichiarare il proprio voto favorevole alla legge numero 292-bis, « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 », deve osservare anzitutto la legittimità del provvedimento in esame. Abbiamo chiarito nella discussione generale che la Costituzione così come è formulata, non certo da noi, prevede e legittima agli articoli 18 e 49 non sono l'esistenza dei partiti politici ma ne classifica la loro funzione; ed è in virtù di tale interpretazione che ci siamo permessi di dare della nostra Carta costituzionale che nasce, a nostro avviso, la legittimità del provvedimento.

D'altra parte, abbiamo ascoltato le richieste e le formulazioni degli emendamenti di parte radicale; li abbiamo ascoltati e seguiti anche nelle loro illustrazioni ed abbiamo dovuto notare — c'è un chiarimento che dobbiamo dare, da avversari che riteniamo di essere, leali, ai senatori radicali — che l'intendimento, a nostro avviso, dei radicali non era quello di apportare modifiche che dessero un volto nuovo e sensibilizzassero ancora di più il significato della legge, che modificassero in meglio la legge. Abbiamo interpretato non già il loro ostruzionismo (l'abbiamo avuto questa sera) ma il loro modo di agire in queste battaglie parlamentari, e diamo loro atto della fatica, della fatica dei due colleghi radicali; abbiamo notato nel loro atteggiamento la intenzionalità di modificare completamente la legge sicchè, modificandola completamente, non avrebbero dato agli italiani neppure il tempo di attesa di altri 2 anni quanti ce ne vogliono per potersi riferire di nuovo ad un referendum abrogativo della legge. Ed è pretestuoso, a nostro avviso, l'at-

teggiamento assunto dai radicali anche poco fa nel momento in cui chiedevano di non votare la legge. Non si sa perchè non si possa votare, visto che esiste la seduta notturna. Ma non si doveva votare forse perchè intendevano ancora con un'altra giornata speculare sull'argomento.

Ecco, colleghi radicali...

SPADACCIA. Come? Non sarà certo la RAI-TV. A quali strumenti si riferisce?

MARCHIO. Adesso te lo spiego, cerca però di stare attento e di seguire attentamente quello che dico. Avete ricattato, ve lo abbiamo detto e lo confermiamo, l'intero Parlamento, l'intera opinione pubblica e avete approfittato di qualche giornale, non so se di regime, comunque in attesa per la legge sull'editoria, per fare propaganda del vostro ricatto ed abbiamo interpretato il vostro ricatto anche in quell'emendamento, consentitecelo di dire, a favore delle correnti dei partiti politici. Quello è un emendamento che mi sembra sia stato da voi concordato coi capofila minoritari delle correnti politiche dei partiti, di ogni partito. E non siete nuovi in queste cose.

Non vi scandalizzate: è stato illustrato; quello secondo cui i contributi non dovevano essere estesi a favore delle correnti politiche. (*Interruzione del senatore Stanzani Ghedini*). Vuole che glielo legga? Non se lo ricorda? Lei lo ha firmato.

STANZANI GHEDINI. Ma l'ho ritirato.

MARCHIO. Ma lo ha presentato. Non so con chi lei lo abbia concordato, sicuramente con i capi minoritari non so se di tutti i partiti o di qualche partito. Ma voi siete abituati, siete pronti a questi e ad altri giochi. È bene che qualcuno ve lo dica in quest'Aula e nell'altra Aula perchè siete stati abituati ad essere trattati molto bene dagli altri partiti politici che accettano da voi, ahimè, lezioni di moralità e di moralismo che noi non intendiamo assolutamente

accettare. Non intendiamo accettarle perchè non avete i titoli morali per insegnare a nessuno qui dentro e fuori di qui dentro la morale. Non avete moralità, non avete titoli qui dentro e fuori di qui dentro per insegnare a qualcuno di noi, sicuramente non al nostro Gruppo politico, come ci si debba comportare in senso morale nella battaglia politica.

L'altra volta ci avete fatto quasi arrabbiare; stasera ci avete fatto quasi sorridere; fra qualche istante ci farete soltanto compassione.

Sono queste le ragioni per le quali non vi daremo altro credito, non vi possiamo dare altro credito se non quello che si dà a coloro che cercano, come avete cercato voi, di mistificare anche in quest'Aula la verità che emerge da questo provvedimento di legge.

Signor Presidente, penso di aver fatto abbondantemente il dovere mio e del Gruppo al quale appartengo durante tutta la vicenda. E mi riferisco — me lo consentirà il senatore Malagodi — all'appunto che egli ha fatto sul non aver recepito le istanze portate dai radicali. Senatore Malagodi, la Commissione ha lavorato per molti mesi ed era disponibile ad esaminare e discutere anche le proposte alternative di parte radicale. I senatori radicali, e non solo essi, si sono resi latitanti in quelle lunghe ed estenuanti discussioni e sedute in Commissione. Non è certo colpa degli altri Gruppi politici non aver voluto esaminare le proposizioni che venivano offerte in linea alternativa dai radicali. Sarebbero state esaminate con lo stesso interesse con il quale sono state esaminate le proposte alternative di altri Gruppi politici, alcune accettate ed altre respinte.

Ecco perchè sono sicuro che questa legge che passa stasera al voto del Senato, e che passerà certo anche al voto della Camera non è che un primo passo verso quella moralizzazione della vita politica del nostro paese. E le ragioni del nostro voto favorevole sono confortate anche dalla volontà politica dimostrata da tutti i Gruppi nell'aver espresso il loro voto favorevole in questo momento, nella disponibilità di tutti i Gruppi politici all'abolizione di quei due santuari che devono essere aboliti al più

presto che sono l'immunità parlamentare e la Commissione inquirente. (*Applausi dalla estrema destra*).

FERRARA MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA MAURIZIO. Onorevole Presidente, noi, lo diciamo sinceramente, avremmo preferito che in Aula la maggioranza non avesse introdotto, variando e incrinando il clima politico diverso che si era verificato in lunghi mesi di discussione e lavoro comune in Commissione, una sua logica di maggioranza, portando avanti emendamenti che abbiamo sinceramente contrastato perchè a nostro giudizio — e lo ha detto con molta chiarezza nei suoi vari interventi il collega Maffioletti — non sono migliorativi di questa legge.

Prendiamo atto di questo modo di procedere che francamente ci ha stupito: non dirò amareggiato, senatore Bonifacio, perchè non si tratta qui di sentimenti ma di ragionamenti politici. E ci auguriamo tuttavia che nell'altro ramo del Parlamento i riflessi di questa logica stretta di maggioranza possano essere corretti e modificati e che comunque su tale logica non si voglia insistere mettendo a rischio l'esistenza stessa di questa legge.

Per quello che ci riguarda, comunque, in questa sede e in questa fase, la critica che noi facciamo a taluni comportamenti della maggioranza in Aula non ci impedisce di dare pacatamente, in modo autonomo, un giudizio positivo sull'insieme di una legge che — le stesse oscillazioni della maggioranza lo dimostrano — non è, pur con i suoi limiti, una legge asettica, una legge indolore che, come dicono alcuni, non serve a niente, ma che lascia invece tracce, indica una strada e non lascia le cose come stanno. Di questo ci convince *a contrariis* anche il tipo virulento di attacchi cui la legge è stata sottoposta da parti differenti ma convergenti; dalla destra, dal qualunquismo tradizionale, puro, e da parte radicale. Sul primo tipo di

attacco non ci sono molte parole da spendere; non abbiamo mai confuso il giusto malcontento e la giusta critica popolare per le cose che non vanno (e che non vanno anche nei partiti, nel Parlamento e soprattutto nel Governo) con la degenerazione qualunque, antidemocratica, eversiva, di vecchio stampo fascistoide, del malcontento e della critica popolare stessa. Guai se fosse così! Lo dico sinceramente a voi, colleghi radicali; guai se compissimo l'errore, come si dice, di gettare via l'acqua sporca insieme al bambino. L'attacco qualunque, ben orchestrato anche in questa occasione, contro il finanziamento dei partiti è in sostanza un aspetto del più vasto attacco da tempo in corso in Italia contro il concetto stesso di partito, anello essenziale del sistema democratico, di ogni sistema democratico garantito da costituzioni democratiche.

Certo, per il qualunquismo puro, tradizionale, classico, i partiti sono un male in sé, quindi capisco la loro invettiva: perchè finanziare un male? Altro che finanziarli — strepitano vari demagoghi da varie tribune anche giornalistiche — i partiti bisogna distruggerli! Questo è l'asse del ragionamento qualunque, che è un tema non nuovo che gli italiani hanno anche sperimentato in passato. Ora un attacco di questo tipo è pericoloso e va respinto in linea di principio e in linea di fatto e i due provvedimenti che oggi abbiamo discusso e che oggi ci accingiamo ad approvare credo che servano anche a questo.

In particolare le nuove norme oggi poste al voto rendono più difficili certi abusi di quella degenerazione della vita politica dei partiti che sono ricorrenti; anche se noi avremmo voluto disposizioni che rendessero questi abusi non più difficili, ma impossibili, coinvolgendo maggiormente, per esempio, la responsabilità delle direzioni dei partiti in materia di controllo e introducendo anche — pur se questo avrebbe avuto un carattere di emergenza — dei vincoli di carattere penale.

Certo siamo pienamente consapevoli che il tema della moralizzazione pubblica non lo si risolve per legge, ma richiede da parte dei

partiti qualche riflessione in più, nuova, più audace, più autocritica sul modo di governare, sul necessario rifiuto dell'identificazione tra i vantaggi del partito e il vantaggio pubblico, sul rigore, anche punitivo, che i partiti debbono riservare a quei loro iscritti che, a qualsiasi livello, si rendono responsabili o taciti conniventi di operazioni finanziarie originate da spregiudicati intrecci tra potere politico e affarismo. Il nodo è lì, nella capacità dei partiti di essere davvero protagonisti attivi di una battaglia contro gli inquinamenti. Il senatore Di Lembo, parlando in questo dibattito per la Democrazia cristiana, ha detto che in materia di moralizzazione pubblica il suo partito dalla Costituente in poi ha sempre avuto — egli ci ha detto, anche se non ce lo ha dimostrato — una funzione di protagonista. In un certo senso questo è vero: ma in quale senso, mi permetto di osservare? A me pare nel senso esattamente contrario a quello inteso dal senatore Di Lembo, come dimostrano tante battaglie che anche nella Democrazia cristiana, a partire dal 1949, (i famosi appelli, non raccolti, di Sturzo alla moralizzazione) hanno visto questo tema affrontato e, diciamo pure, non completamente risolto dalla Democrazia cristiana; soprattutto quando essa poteva farlo per legge, non in anni ma in poche settimane, nel periodo in cui, dal 1948 al 1953, ha gestito i due rami del Parlamento nei termini della maggioranza assoluta.

Ora io credo che dalla cronaca recente, che invece ci dice che purtroppo restano vischiosità di un costume duro da estirpare nella commistione tra affarismo e politica, per fortuna emerge anche un protagonista nuovo; cioè la presenza e lo stimolo, a volte anche difficili da sopportare, di un'opinione pubblica nuova, più attiva, più vigile nella quale certo emergeranno anche dal magma punte di qualunquismo preoccupanti, lo ammettiamo, ma nella quale ormai prepotente c'è un'esigenza sana che va rispettata; quella cioè di vedere i governanti, i partiti, i parlamentari, il Governo alla testa, non alla coda della campagna necessaria per la moralizzazione del paese, non cautelosi intorno a questo problema, ma all'avanguardia di questa battaglia.

In questo senso noi abbiamo pensato di muoverci, pur nel necessario senso di responsabilità su una questione come questa. Per questo, pur con i suoi limiti, noi voteremo questa legge che consideriamo non un fatto definitivo ma certo un impegno politico per tutti i partiti che hanno contribuito a fare sempre meglio su questo terreno e sempre di più in questa direzione.

Per questo, consentitemi di dirlo, ci stupisce l'atteggiamento contraddittorio, demagogico — francamente non trovo altre parole — e ambiguo dei colleghi del Partito radicale. I quali, è vero (lo notava il collega Bonifacio in un suo intervento), hanno fatto qualche passo avanti nella materia riconoscendo (come del resto era doveroso visto che in fondo questi quattrini li hanno presi, li prendono e ne vogliono prendere sempre di più) la legittimità del principio del finanziamento dei partiti che un tempo invece negavano *in toto*. Ma d'altra parte, accanto a questo passo avanti, che noi riconosciamo, ne fanno uno indietro, o di lato, affermando che il finanziamento dei partiti va bene ma deve andare solo ai partiti modellati su un piano alternativo, come il loro partito, che si fondano quindi su iniziative particolari, su uno spirito referendario, e soprattutto che non hanno apparati.

Vedete, colleghi radicali, noi siamo membri di un partito storico, importante, come tanti altri colleghi qui dentro, di un partito tradizionale: tuttavia non siamo contro la discussione, come si dice oggi nelle tavole rotonde, sulle questioni del partito e dei partiti, sulla forma-partito, e siamo convinti che oggi tutti i partiti vivono una certa loro crisi di crescita o di decadenza. Non voglio entrare in questo argomento, data anche l'ora, ma è certo che tutti i partiti hanno da modificare molte cose del loro essere, in pubblico e nel privato.

Detto questo con la massima umiltà, diciamo pure la verità: i radicali, certo, non avranno apparati macchinosi, anche se dubito non abbiano nulla di questo genere; in compenso però hanno certamente qualche cosa di molto più inamovibile, incontrollabile e autoritario. Io ho partecipato a molti congressi di diversi partiti, italiani e stranie-

ri, ma non mi era mai capitato di partecipare come invitato, che ha potuto parlare ed ha avuto anche applausi e fischi, ad un congresso come l'ultimo del Partito radicale, nel corso del quale, ad un certo punto, si assiste allo spettacolo di un signore alto, bello, atletico, con una romantica chioma bianca, che, tranquillamente seduto in platea come un cittadino qualsiasi, dirige invece i lavori della presidenza, dà ordini alla presidenza, la rimbrotta e quando vede che mostra di non capire cosa egli vuole passa direttamente alla presidenza, afferra il microfono e non lo molla fino a che il congresso non fa esattamente quello che vuole lui, cioè manda via il segretario e nomina quello che vuole lui. Naturalmente questo è un elemento di novità in un congresso. Come i colleghi avranno capito e come i senatori radicali qui presenti possono testimoniare, quel signore era l'onorevole Marco Pannella, deputato al Parlamento europeo.

Certo i partiti tradizionali avranno molte pecche. Ma perchè il finanziamento dei partiti, di cui parliamo oggi, dovrebbe verificarsi solo nel caso in cui i partiti si modellasse sullo schema del partito radicale, nel quale non ci sono vecchie strutture, ma nel quale — consentitemi di dirlo, senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini — vige, salvo prova contraria, la regola così detta del *führer prinzip* o, in termini islamici, del regime degli *ayatollah*, vogliate o non vogliate ammetterlo?

Non è nostra intenzione rinnovarci tornando indietro...

SPADACCIA. Questa è una caricatura.

FERRARA MAURIZIO. La caricatura la fate voi. Perché quello che ho raccontato è realtà e lei mi deve spiegare chi è che comanda nel suo partito, la base o una specie di personaggio? I vostri congressi sono esattamente quello che tutti hanno descritto; sono assemblee al servizio di una sola persona, di un solo capo carismatico che per fortuna non ha né la forza né la capacità né la possibilità di chiamarsi diversamente.

Non è nostra intenzione andare su questa strada nel rinnovamento della vita dei parti-

ti. Perché, se i partiti hanno i loro limiti ed i loro torti, spero che non tornino ad avere il torto di lasciarsi cancellare e distruggere, per loro crisi interne, per loro debolezze, da un pericoloso qualunquismo eversivo oggi di ritorno, di destra o di sinistra che sia, e sappiano fare fino in fondo il loro dovere di elementi decisivi, come vuole la Costituzione, nella determinazione della politica nazionale, sapendo a questo fine pagare i prezzi che si possono rendere necessari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Da microfoni contrapposti si è verificata una perfetta sintonia da parte del Movimento sociale e del Partito comunista sulla conclusione di questo dibattito, sia pure con forbitezza di linguaggio da parte di quest'ultimo, ma con una pesantezza ed una volgarità assolutamente identiche e con menzogne da una parte e dall'altra; perché qui si è mentito. Ha mentito il senatore Marchio quando ha fatto riferimento all'andamento dei lavori della Commissione. Nel mio intervento in sede di discussione generale, ho fatto riferimento a fatti, a documenti; invece, lui, ha fatto affermazioni prive di fondamento e che io contesto, perché in effetti in Commissione le nostre proposte sono state esplicitamente, chiaramente rifiutate. Ci è stato detto chiaro e tondo che quelle proposte non interessavano la maggioranza e che quindi non si aveva intenzione di prenderle in considerazione. Questa è stata la ragione per cui, io in particolare, non ho ritenuto di partecipare in quella sede a un dibattito al riguardo già chiuso. Una volta manifestatosi questo atteggiamento in Commissione, ho ritenuto di dover riprendere e riproporre quelle proposte in Assemblea. E' inutile che il collega Marchio dica che in Commissione le avrebbe prese in considerazione, ma non qui. Non è una questione di merito, di sostanza, perché si può essere, come siamo, di opinioni profondamente diverse; è una questione di metodo.

Direi però che, sia pure con eleganza e con uno stile che lo contrappone e lo distingue dalla rozzezza del linguaggio di Marchio, anche il compagno Ferrara ha mentito con le sue affermazioni sul Partito radicale e sul congresso a cui noi lo abbiamo invitato — saremo sempre felici quando vorrà parteciparvi — e al quale lui ha potuto parlare con libertà, con una libertà, una possibilità di parlare, checché ne dica, che i radicali non hanno mai avuto, non dico in un congresso del Partito comunista, ma neppure — tranne, forse, rare eccezioni — in una qualche assemblea o riunione ufficiale del Partito comunista. Lui è venuto, ha parlato, ha assistito; però ha affermato il falso perché sull'andamento del congresso radicale, in particolare dell'ultimo...

FERRARA MAURIZIO. Sta su tutti i giornali.

STANZANI GHEDINI. Non mi interessa che lo abbiano scritto tutti i giornali, il che, fra l'altro, non è vero. Ma tu c'eri, lo sai benissimo; non sto parlando in questo momento ad altri, ma a te perché tu lo sai.

Quello che dici è falso, perché la caratteristica dei congressi radicali è una caratteristica opposta a quella che hai rappresentato; infatti sono congressi che si tengono secondo il nostro statuto, una volta l'anno, ineccepibilmente una volta l'anno, quando invece i congressi degli altri partiti, in particolare anche i congressi del Partito comunista, non hanno queste caratteristiche. Per quanto riguarda l'atmosfera, il modo, ritengo che ciascuno sia libero di comportarsi in casa propria come crede. Gli altri sono liberi di dare dei giudizi; però, parliamoci chiaro: i giudizi devono avere un minimo di serietà e di fondatezza anche quando vogliono essere brucianti.

MARCHIO. Però alla televisione si vedeva quello che diceva Ferrara.

STANZANI GHEDINI. Non possono essere delle affermazioni gratuite come sono state fatte qui da queste due parti politiche. Quando do un giudizio, come lo do, delle cose che ha detto il senatore Marchio,

sia chiaro, non lo do perchè appartiene a una certa parte politica. Lo do perchè le ha espresse in quel modo; se qualsiasi altro le avesse espresse in quel modo, il mio giudizio sarebbe stato lo stesso.

MARCHIO. E' l'unico modo che meriti.

STANZANI GHEDINI. Però non posso non prendere atto del fatto che, sia pure, ripeto, con forbitezza di linguaggio diversa, in effetti poi sia il senatore Marchio che il senatore Ferrara vengono ad una medesima conclusione con una perfetta coincidenza. In definitiva nè l'uno nè l'altro, me se ne può dare atto, è stato capace di portare o ha voluto portare un minimo argomento sulle cose, sui perché, sui problemi, sulle proposte che noi abbiamo qui avanzato.

Si parla di demagogia. Direi che questa è demagogia; quando si viene qui e si crede di poter fare delle affermazioni di quel tipo, saltando, a piè pari, una discussione che è durata quel che è durata e che certamente ha messo in evidenza l'esistenza di differenze profondissime e notevolissime e si parla semplicemente di *ayatollah*, ebbene si fa solo della demagogia.

Glielo ricordavo qualche minuto fa. In effetti quello che dice Spadaccia è vero: non c'è dubbio che, ogni volta che affronta questo tema del Partito radicale, lo affronta come se, sotto sotto, ci fosse una questione personale nei confronti di una persona che nel Partito radicale ha una indubbia rilevanza e che costituisce — piaccia o non piaccia a Maurizio Ferrara — uno dei compagni del Partito radicale. Ed è uno che indubbiamente, da qualsiasi parte e in qualsiasi posto, nella misura in cui ha la capacità e la fantasia creativa di determinare e di dare dei contributi più significativi e rilevanti di quelli che possono dare altri compagni, ha un riconoscimento nell'ambito di un organismo profondamente democratico; tale riconoscimento avviene senza che questa persona abbia degli strumenti di potere, come invece avviene in altri partiti, nei quali tali strumenti ci sono e vengono puntualmente ben adoperati, caro Ferrara e caro Marchio!

Il capo carismatico, come dice Ferrara, è un fatto proprio personale!

MARCHIO. Neppure Craxi vi prende più in considerazione.

STANZANI GHEDINI. Caro Ferrara, la verità è che qui al Senato Pannella non c'è; ma, dato che abbiamo parlato e l'argomento che stiamo trattando è la legge per il finanziamento pubblico dei partiti, fino a prova contraria...

SPADACCIA. Con tesi che sono state loro fino al 1975!

STANZANI GHEDINI. Ci arriviamo, Spadaccia, non ti arrabbiare!

MARCHIO. L'Aula è vuota, non c'è più nessuno che lo sente!

STANZANI GHEDINI. Non ti arrabbiare, Spadaccia, perché questo duetto Ferrara-Marchio mi sta interessando e mi sta piacendo moltissimo; mi diverte veramente. Il fatto è che Marchio si arrabbia; diceva che l'altro giorno lo abbiamo fatto arrabbiare, che oggi lo abbiamo fatto divertire, che poi ci compatirà. Io non mi permetto di compatire nessuno. So solo che mi divertivo l'altro giorno, mi facevo delle risate e stasera continuo, non dico a farmi delle risate, ma a sorridere. In fondo sono abbastanza divertito e compiaciuto, perchè, quando mi trovo di fronte ad una inconsistenza di argomenti di questo genere, non c'è altro da fare che andare avanti.

MARCHIO. Se la legge passa, te li prendi i soldi o no? Corri subito alla cassa o no? (*Richiami del Presidente*).

STANZANI GHEDINI. La verità è che tu stai veramente dimostrando che lo stile di Maurizio Ferrara, se non altro, è un po' migliore del tuo. Lui ha una capacità di abbozzare che tu non hai, ha una capacità di reggere al gioco che tu non hai.

MARCHIO. Non fai neppure più ridere!

STANZANI GHEDINI. La stanchezza è di tutti, anche mia, per cui vorrei cercare, se possibile, di dire le poche cose che speravo di poter dire in un clima un po' diverso, in quanto, ripeto, questa intesa dialettica non me la sarei aspettata. Comunque dicevo che le differenze restano. Maurizio Ferrara, io sono dispostissimo a stare a sentire; le vostre interruzioni mi interessano sempre molto...

FERRARA MAURIZIO. Ma io non ho detto niente.

STANZANI GHEDINI. Non so se eri tu o Maffioletti. Comunque non sono affatto preoccupato; mi sembra che lo siano gli altri, non certo io. Di solito sono propenso ad accalorarmi, ma mi sembra stasera di dare la dimostrazione di una serenità e di una tranquillità che raramente e in pochi momenti della mia vita ho avuto.

Detto questo, dicevo, le differenze ci sono, anche profonde. Credo che abbiamo avuto il merito tutti, anche una certa parte, di far emergere queste differenze. Ma a che scopo? Allo scopo di un dibattito in democrazia, in un Parlamento democratico, per utilizzare quelle differenze perché ognuno meglio comprenda il punto di vista dell'altro, perché gli altri comprendano i vari punti di vista.

Non c'è dubbio che quello che preoccupa qualcuno è che questo dibattito ha ottenuto un certo risultato; cioè che certe differenze sono emerse abbastanza chiaramente. Questa chiarezza preoccupa, certamente non noi, ma altri. Infatti c'è stato subito il tentativo di distorcere, modificare, prevaricare gli elementi di chiarezza che sono venuti fuori. Si continua a dire che il Partito radicale, che era contrario in senso assoluto al finanziamento pubblico dei partiti, oggi ha fatto un passo avanti e comincia ad avere un atteggiamento più possibilista.

Anzitutto non abbiamo mai detto cose diverse da quelle che qui ieri ed oggi abbiamo sostenuto. Abbiamo sempre detto di essere contrari ad un finanziamento indiscriminato e incontrollato. Abbiamo sempre detto e confermiamo di essere invece favorevoli a forme di finanziamento delle attività dei

partiti e, guarda caso, fino a ieri o fino a pochi minuti fa su questo le tesi sostenute autorevolmente dal Partito comunista erano coincidenti. Il PCI, infatti, a meno che non ammetta di aver cambiato atteggiamento, ha sempre affermato di ritenere che fossero più congeniali e consoni al sistema di democrazia esistente in Italia le forme di corrispondenza di servizi anziché le forme di corresponsione di denaro.

Il fatto che in un modo o nell'altro lo Stato debba contribuire è riconosciuto. Noi abbiamo suggerito delle modalità, potranno esservene delle altre; la legittimità che lo Stato intervenga nei momenti elettorali e referendari è incontrovertibile. Ma qui c'è un atteggiamento politico diverso. Soprattutto da parte dei compagni del Partito comunista si dice che questa nostra propensione a riconoscere la necessità da parte dello Stato di finanziare anche le campagne referendarie ed attuare un principio sancito dalla Costituzione sarebbe indice di un nostro modo di concepire i partiti ed il loro rapporto con la società e le istituzioni che sarebbe in definitiva destabilizzante. Nel dibattito questa parola non è venuta fuori, ma il discorso, nella sostanza, è lo stesso. Noi avremmo una concezione del partito e della politica che è destabilizzante dell'esistente.

D'altra parte si riconosce che l'esistente ha bisogno che qualche cosa cambi. Perciò ripeto, e concludo, che non c'è dubbio che vi sono delle differenze; occorrerebbe semplicemente ammetterle per quelle che sono, senza volerle strumentalizzare ogni volta. Tuttavia alcuni tenui momenti di speranza li abbiamo tratti da questo dibattito. Sono motivi di speranza che ci inducono a far sì che quei contributi, quei tentativi, quelle proposte che abbiamo avanzato vadano avanti e sia possibile un incontro più ampio, più generale. Ciò sulla base della legittima propensione a ritenere che il 43 per cento di italiani che si sono espressi in un determinato modo siano forse più rappresentati o rappresentabili o interpretabili da noi che non da altri. Mi sembra che questo sia un dato raccolto da più parti e che da più parti si sia riflettuto sulla sua importanza. Le nostre proposte ci sono, soprattutto quelle

incentrate sul problema dell'informazione che è fondamentale e che ha trovato anche un riscontro da parte del senatore Malagodi. Questa nostra proposta tende a dare maggior chiarezza al modo in cui il partito viene a rapportarsi rispetto alla realtà del paese. Anche se non nutro eccessive speranze, continueremo a fare tutto il possibile per il superamento e il contenimento di certe posizioni entro limiti e termini accettabili; lo attuale stato di cose, infatti, è per noi decisamente inaccettabile. Faremo comunque il possibile perché un accordo venga raggiunto e realizzato alla Camera. Nel frattempo, nella convinzione che questa proposta di legge, nei suoi termini attuali, è per noi inaccettabile, annunzio il voto contrario dei radicali.

M U R M U R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Onorevole Presidente, l'ora particolarmente tarda ed avanzata nella quale si conclude questo dibattito in cui si è talora anche parlato di argomenti diversi da quelli che formavano e formano il contenuto di questo provvedimento legislativo, la stanchezza che in fondo tutti ci possiede, il contributo notevole e qualificato che amici della Democrazia cristiana hanno dato a questo dibattito in Commissione, in Aula, sulla stampa, nelle discussioni di carattere politico e culturale, mi esimono dall'onere di una lunga motivazione ed esimono i pochi ascoltatori dall'onere di ascoltare una mia lunga dichiarazione di voto.

Ritengo però fatto primario — non come un dovere ma come un bisogno dello spirito — ringraziare il relatore, i componenti del sottocomitato e della Commissione per il lavoro intelligente, fattivo, responsabile e qualificato che essi hanno svolto. Essi hanno, infatti, contribuito a licenziare un testo che non è frutto di mediazioni o di compromessi nel senso deteriore dell'espressione. Oggi si lamenta molte volte nel paese un contrasto o si discute su una contrappo-

sizione tra le forze politiche, criticando che non si realizzi una visione unitaria su momenti essenziali e qualificanti dell'impegno legislativo. Quando questo avviene, come in fondo è avvenuto per questo disegno di legge, alcuni parlano di compromessi deteriori, di ammucciate indistinte, di valutazioni per le quali, secondo la vecchia canzone napoletana, se qualcuno dà una cosa a me lo fa in cambio di qualche cosa che io do a lui. Ritengo invece che questo provvedimento legislativo — lo ritiene la Democrazia cristiana — sia corrispondente ad una visione seria e serena dell'ordinamento complessivo della Repubblica, che esso riconosca alle forze politiche, ai partiti politici quel ruolo che la Costituzione loro collega, ma soprattutto quel ruolo che in tutti questi anni queste forze politiche hanno dimostrato di saper mantenere e di saper osservare, essendo vicine nei momenti essenziali dello sviluppo democratico e civile della Repubblica, discutendo, dibattendo, confrontandosi, contrapponendosi talora, ma il più delle volte dando al paese e alla pubblica opinione risultati altamente positivi.

È alla luce di tutto questo e nella valutazione di questo ruolo e di questa funzione dei partiti politici (e non è solo un omaggio formale al testo della Costituzione) che noi riconosciamo la imprescindibilità di un contributo, non di un pagamento a pie' di lista, ma di un contributo alle forze politiche, a tutte quelle forze politiche che, onorate dal consenso degli elettori, possono rappresentare qualche cosa e possono realizzare qualche cosa nell'interesse della Repubblica e dei nostri cittadini. E questo ruolo, in fondo, nonostante il *referendum* sia avvenuto in un momento particolarmente difficile e agitato della vita della patria italiana, gli stessi elettori lo hanno riconosciuto.

E allora certo (se ne è discusso soprattutto a proposito dell'altro disegno di legge, quello che qualche ora fa abbiamo approvato) ci sono alcuni aspetti di carattere morale che non vanno, è vero che ci sono persone che militano o che sono vicine a tutti i partiti politici, non solo a uno, è vero che vi sono persone che hanno discreditato

e che discreditano non solo la forza, il valore, il significato del fare politica, ma anche, il che forse conta di più, lo stesso ruolo, lo stesso significato della dignità della persona, dell'uomo e del cittadino, ma accanto a questo — e noi lo abbiamo dimostrato con quel disegno di legge — abbiamo voluto creare una discriminazione in danno di chi fa politica. Noi abbiamo violato la parità di trattamento tra tutti i cittadini della Repubblica non dando qualche cosa di più a coloro che sono politicamente impegnati e politicamente responsabili, ma togliendo loro qualche garanzia.

Secondo me, nonostante alcune voci, anche culturalmente molto più valide della mia, noi abbiamo fatto bene perchè il servizio politico (soprattutto per chi cristianamente lo intende in una determinata maniera) a favore della collettività, l'esporsi a tutelare i diritti e a rappresentare gli interessi degli altri non può non comportare qualche onere maggiore rispetto a coloro i quali invece di questo servizio e di questo impegno si avvalgono come beneficiari, come utilizzatori dell'impegno legislativo e di quello amministrativo.

Con la legge che andiamo licenziando, riconoscendo anche che errori *in procedendo* dei partiti e delle forze politiche possono esserci ma che questi non sminuiscono il ruolo nè attenuano la loro validità politica e quella istituzionale, noi abbiamo introdotto novità: dalla istituzione dei contributi per le elezioni regionali e per quelle europee non affidate a una legge nata sia pure dal consenso di tutte le forze politiche in un determinato momento, alle modifiche delle percentuali di suddivisione dei contributi privilegiando, attraverso il riconoscimento di un tetto, le forze politiche meno forti, meno numerose e meno onorate dal consenso degli elettori. Noi abbiamo stabilito un adeguamento fisso, abbiamo introdotto, certo nel rispetto degli statuti delle singole forze politiche, una ripartizione tra il centro e la periferia; abbiamo introdotto un controllo sulle contribuzioni volontarie, abbiamo realizzato e indicato un modello di bilancio steso anche sulla base dei suggerimenti del

collegio dei revisori, articolato in modo da rispondere maggiormente alle attività dei partiti. Abbiamo voluto dare maggiore pubblicità alle vicende economiche. Abbiamo previsto, in determinati casi e per determinate contingenze, la sospensione del contributo statale per coloro i quali si rendano inadempienti. Abbiamo realizzato tutte queste novità per dare maggiore credibilità ai partiti politici il cui servizio va esaltato e riconosciuto.

Certo occorrono altre leggi per far crescere la moralità, per realizzare un clima non da stato etico perchè questo non appartiene alla nostra realtà ed alla nostra visione dell'impegno dei partiti politici in quanto riteniamo che la moralità debba nascere da uomini diversi, da uomini che concepiscano anzitutto in se stessi, nella propria cultura, nella propria coscienza, nella propria volontà, una conversione verso alti e più nobili valori, da uomini che non cedano al permissivismo.

Occorreranno altre disposizioni ed occorreranno le modifiche qui più volte citate al sistema dei reati ministeriali, al sistema delle immunità parlamentari. Forse occorrono disposizioni legislative in altra direzione, a tutela della stampa dei partiti, a tutela di un certo tipo di impegno e di testimonianza a tutti i livelli. Certo occorre tutto questo, ma attraverso questa normativa ci auguriamo, con le opportune correzioni, perchè crediamo nel bicameralismo, che questo provvedimento possa essere al più presto approvato.

Nel segno di tutte queste valutazioni, il Gruppo della Democrazia cristiana esprime, attraverso la mia modesta voce, la sua adesione al provvedimento ed assume l'impegno a sostenerne l'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento. Così facendo, crediamo di fare cosa utile non economicamente alle forze politiche e partitiche della Repubblica italiana, ma utile ad accrescere la credibilità, l'efficienza, l'operosa testimonianza dei partiti politici perchè, se i partiti politici non operano, va avanti il qualunquismo e non si consolida la libertà, ma si crea solo un sistema peggiore di cui possiamo conoscere la partenza, ma di cui certa-

mente non possiamo conoscere il punto di arrivo.

Sulla base di questo, il nostro ringraziamento rinnovato va a coloro i quali hanno operato perchè questo disegno di legge venisse portato avanti e realizzato in modo più consono agli intendimenti di chi crede nei partiti, nello Stato democratico, nelle istituzioni parlamentari. *(Applausi dal centro)*.

BONIFACIO, relatore. Domando di parlare.

PRESDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO, relatore. Propongo che l'articolo aggiuntivo introdotto con l'approvazione dell'emendamento 0.0.1 sia collocato subito prima dell'ultimo articolo del disegno di legge. Propongo, altresì, per tale articolo aggiuntivo la seguente rubrica: « *Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* ».

PRESDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo unificato, con il seguente titolo: « *Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici* ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 12 marzo 1981**

PRESDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, giovedì

12 marzo, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale (1342) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Relazione orale)*.

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1343) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Relazione orale)*.

3. Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (1287).

4. Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92 (1288).

5. Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere (631-bis) *(Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione)*.

La seduta è tolta (ore 2,05 di giovedì 12 marzo).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea